

Allegato A



CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO

- periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2027 -

INDICE

PREMESSA E FINALITÀ	3
1. STRUTTURE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DEL DISPOSITIVO	5
PARTE PRIMA - SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI	6
2. SOGGETTI EROGATORI E LORO REQUISITI.....	6
2.1 REQUISITI PROFESSIONALI	8
2.2 REQUISITI STRUTTURALI.....	13
2.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI	16
2.4 REQUISITI DI PROGETTUALITÀ PEDAGOGICO-EDUCATIVA.....	17
3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI	18
4. RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI MANTENIMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI	18
4.1 ARTICOLAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI EX NOVO	19
4.2 PERCORSI DI MANTENIMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE.....	21
4.3 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI MANTENIMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE	21
5. ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO QUALITATIVO SUI SERVIZI E SUI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI ACQUISIBILI MEDIANTE I BUONI DI SERVIZIO	22
PARTE SECONDA - DESTINATARI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO	23
6. DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO	23
7. SERVIZI ACQUISIBILI MEDIANTE I BUONI DI SERVIZIO	26
8. COPERTURA DEI COSTI E VALORE NOMINALE DEL BUONO DI SERVIZIO	28
9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BUONO DI SERVIZIO	31
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO.....	33
11. OBBLIGHI DI UTILIZZO DA PARTE DEI DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO	34
PARTE TERZA - CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI.....	38
12. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI	38
13. LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	43
14. COSTO DEL SERVIZIO.....	43
15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	46
16. NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	47
17. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO	48
18. DURATA DEL CONTRATTO	48
19. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI	48
20. MONITORAGGIO QUALITATIVO E CONTROLLI	48
21. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	49
22. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI PER INFORTUNI E DANNI	49
23. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE	49
24. PENALI, SOSPENSIONE DALL'ELENCO DEI SOGGETTI EROGATORI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	49
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	55
26. OBBLIGHI DI CONDOTTA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	55
27. NORMA DI CHIUSURA	56

Allegato 1 "Istruzioni al Responsabile del trattamento dei dati"

PREMESSA E FINALITÀ

I Buoni di Servizio, inclusi i Buoni di Servizio Aziendali, consistono in titoli di spesa rilasciati dall'Amministrazione provinciale che permettono ai titolari, a fronte di un contributo finanziario personale pari ad almeno il 2% o il 5% (in funzione dell'età del minore) della quota totale del servizio, di acquisire servizi educativi di cura e custodia di minori con età da 3 mesi fino a 14 anni (15 non compiuti) al momento della presentazione della domanda, o fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità ai sensi della legge n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza, in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale.

La declinazione aziendale dei Buoni di Servizio (Buoni di Servizio Aziendali) risulta essere una sperimentazione dello strumento agli Asili Nido Aziendali di cui all'art. 3 bis "Nido d'infanzia nei luoghi di lavoro" della legge provinciale n. 4/2002, nelle more di adozione dell'art. 11 quater della medesima legge.

La finalità del dispositivo è quella di promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e favorire la conciliazione tra lavoro e impegni familiari per sostenere la ricerca e il mantenimento dell'occupazione. Si intende inoltre assicurare un sostegno specifico per le famiglie a basso reddito o in condizione di particolare fragilità garantendo un accesso dedicato ai Buoni di Servizio per i nuclei familiari in condizione di maggiore fragilità sul territorio, per ridurre le disuguaglianze e prevenire il rischio di esclusione sociale di tali famiglie.

I Buoni di Servizio sono finanziati con le risorse del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 5852 dell'8 agosto 2022 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1810 del 7 ottobre 2022, che risulta cofinanziato dall'Unione europea – Fondo sociale europeo plus (40%), dallo Stato italiano (42%) e dalla Provincia autonoma di Trento (18%).

I Buoni di Servizio sono stati individuati nel Programma FSE+ 2021-2027 quali operazioni di importanza strategica e sono finanziati nell'ambito delle seguenti priorità e obiettivi:

- Priorità 1 – Occupazione, Obiettivo Specifico c) *"Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti"*, azione esemplificativa c.1) *"Concessione di sovvenzioni individuali (Buoni di servizio) finalizzate a favorire la conciliazione tra impegno lavorativo/formativo e cura in ambito familiare finalizzate ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di minori, che siano erogati in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, con anche la possibilità di utilizzo nel contesto dei nidi aziendali e interaziendali"*;

- Priorità 3 – Inclusione sociale, Obiettivo Specifico k) *“Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità”, azione esemplificativa k.2) “Concessione di sovvenzioni individuali (Buoni di servizio) finalizzate a favorire la conciliazione tra impegno lavorativo/formativo e cura in ambito familiare per famiglie a basso reddito o in condizione di particolare fragilità finalizzate ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di minori, che siano erogati in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, con anche la possibilità di utilizzo nel contesto dei nidi aziendali e interaziendali”.*

I Buoni di Servizio costituiscono sovvenzioni individuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 lett. a) del regolamento di esecuzione dell'articolo 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 (legge provinciale sull'Europa 2015), approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 13-89/Leg. di data 30 giugno 2023 (c.d. “Regolamento FSE+ e FESR”).

Il dispositivo rientra all'interno delle tipologie di operazioni a titolarità provinciale di cui al par. 3.2.2 del documento: *“Metodologia e criteri di selezione delle operazioni finanziate nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027”* approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei Programmi FSE+ e FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 22 novembre 2022 e adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2357 del 16 dicembre 2022 e s.m..

Ai sensi dell'art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060 l'intervento in oggetto stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, assicurando il rispetto della parità di genere e tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del principio dello sviluppo sostenibile.

I Buoni di Servizio risultano coerenti con la Strategia provinciale della XVII legislatura e con il Documento di economia e finanza provinciale (DEFP) 2025-2027 approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 990 del 28 giugno 2024, e nello specifico con gli obiettivi di medio-lungo periodo 3.1 *“Natalità e famiglia al centro delle politiche di sviluppo economico e sociale”* e 3.3. *“Accrescere i tassi di occupazione sul mercato del lavoro e migliorare le condizioni salariali della popolazione”* nonché con la Strategia provinciale per lo sviluppo sostenibile (SproSS), approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1721 del 15/10/2021, in particolare con l'obiettivo LAVORO: 2. *“Diffondere in maniera capillare la cultura della conciliazione nei modelli organizzativi delle imprese; prevedere, a livello provinciale, strumenti che*

favoriscano la conciliazione famiglia-lavoro e al contempo contrastino il calo delle nascite (welfare territoriale, asili nido e sostegni per le rette, servizi estivi per l'infanzia, congedi di paternità), tra cui includere una retribuzione per il lavoro di cura a prescindere dal genere" e con l'obiettivo PARITA' DI GENERE: 7. "Rafforzare la parità di accesso al lavoro e di retribuzione, riformando le norme, promuovendo servizi di conciliazione e di supporto alla maternità e paternità, anche con percorsi di formazione rivolti a dirigenti e amministratori sulle tematiche della parità di genere".

1. STRUTTURE COINVOLTE NELL'ATTUAZIONE DEL DISPOSITIVO

La struttura competente per l'attuazione del dispositivo dei Buoni di Servizio è l'Unità di missione semplice Europa, Autorità di gestione del Programma FSE+ 2021-2027. Tale struttura si avvale del supporto operativo della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam per l'attività di supporto all'utenza e agli enti erogatori dei servizi, nonché per la verifica delle domande pervenute e per il controllo dei servizi erogati.

Inoltre, l'Agenzia provinciale per la Coesione Sociale svolge le seguenti attività:

- a) pre-istruttoria finalizzata all'inserimento degli enti nell'elenco dei Soggetti erogatori di servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio mediante supporto nell'esame del rispetto dei requisiti professionali, strutturali e organizzativi previsti dai presenti Criteri, nonché verifica e validazione preventiva del progetto pedagogico-educativo e del referente dell'attività educativa;
- b) riconoscimento preventivo e vincolante dei percorsi formativi ritenuti conformi ai requisiti professionali stabiliti dai presenti Criteri per gli operatori dei servizi educativi di conciliazione, baby sitter e di assistente per soggiorno socioeducativo o di colonia;
- c) riconoscimento preventivo e vincolante dei percorsi di mantenimento della competenza professionale degli operatori dei servizi educativi di conciliazione;
- d) attività di monitoraggio qualitativo sui servizi erogati.

PARTE PRIMA - SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

2. SOGGETTI EROGATORI E LORO REQUISITI

Possono essere inseriti nell'“Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio” i Soggetti di seguito classificati:

A) nel caso di servizi erogati a favore di minori con età tre mesi – tre anni:

- a1) le Istituzioni pubbliche presenti sul territorio provinciale finalizzate all'erogazione di servizi nel settore della prima infanzia;
- a2) gli organismi privati che operano in regime di convenzione o di appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali nel settore della prima infanzia;
- a3) gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- a4) gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori.

Nel caso venga richiesta abilitazione all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio per gli Asili Nido Aziendali, i Soggetti richiedenti dovranno inoltre essere in possesso di un incarico di gestione di almeno un servizio di Asilo Nido Aziendale in provincia di Trento sottoscritto con almeno un'Azienda promotrice del servizio di Asilo Nido Aziendale per i propri dipendenti e/o collaboratori. Tale incarico di gestione dovrà espressamente riportare le modalità di concessione o messa a disposizione delle strutture da parte dell'Azienda/e promotrice/i ed avere una durata utile di almeno 12 mesi dalla data di presentazione all'Amministrazione della domanda di inserimento nell'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei Servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio;

B) nel caso di servizi erogati a favore di minori con età tre anni – sei anni:

- b1) le Scuole dell'infanzia equiparate della Provincia di Trento;
- b2) gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- b3) gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- b4) gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;

C) nel caso di servizi erogati a favore di minori con età 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza):

- c1) le Istituzioni scolastiche pubbliche che operano nell'ambito del primo ciclo di istruzione così come contemplato dalla Legge n. 53/2003;
- c2) le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie o autorizzate;
- c3) gli organismi iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 o che saranno iscritti, ad avvenuta adozione del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 11 quater della legge provinciale n. 4/2002 citata, all'albo provinciale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 6 della medesima legge provinciale n. 4/2002;
- c4) gli organismi privati che operano in regime di convenzione o appalto di pubblico servizio con Enti locali provinciali per l'erogazione di servizi di educazione ed animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori;
- c5) gli organismi operanti in forma privata ed autonoma sul territorio provinciale nel settore dell'infanzia, regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), regolarmente iscritte ai rispettivi registri ed operanti sul territorio provinciale nell'ambito dell'educazione e dell'animazione (culturale, ricreativa, sportiva, ecc..) in favore di minori.

Inoltre, tutti i Soggetti di cui sopra, indipendentemente dalle fasce di età dei minori a cui sono erogati i servizi, devono:

- non trovarsi in alcuna delle condizioni riportate agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- avere almeno una sede operativa sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
- essere in possesso dei requisiti di seguito descritti in relazione alla fascia di età dei minori:
 - **requisiti professionali:** riguardano i titoli di studio, le qualifiche o le abilitazioni professionali che devono possedere le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi (par. 2.1);
 - **requisiti strutturali:** riguardano i requisiti (spazi interni ed esterni) della/e sede/i operativa/e ove si svolgono i servizi (idoneità dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza) di cui al par. 2.2;
 - **requisiti organizzativi:** riguardano il rapporto numerico operatore/minori (par. 2.3);
 - **requisiti di progettualità pedagogica-educativa:** riguardano le caratteristiche e le modalità da adottare per l'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia dei minori descritte nei progetti pedagogico-educativi (par. 2.4).

Nel caso in cui il Soggetto Erogatore abbia più sedi operative dovrà rispettare i requisiti richiesti in ogni singola sede operativa in relazione alla fascia/fasce di età e alla tipologia di servizi erogati.

2.1 REQUISITI PROFESSIONALI

2.1.1) Requisiti di ordine generale richiesti per tutti i servizi di conciliazione per minori.

Tutte le risorse professionali impiegate nel servizio, ad eccezione dei servizi di assistenza materna domiciliare (baby sitter) per cui si applica quanto previsto al par. 2.1.2, dovranno avere un profilo coerente con l'attività erogata e:

- per almeno 1/3 essere in possesso di uno dei titoli tra quelli sotto elencati dalla lettera a) alla lettera g);
- le restanti risorse umane impiegate nel servizio devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti/titoli sotto elencati dalla lettera h) alla lettera l).

Le risorse professionali impiegate nei servizi di conciliazione dovranno essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) qualifica di educatore (o altre qualifiche equipollenti) per operare nei nidi d'infanzia o nei servizi integrativi, qualifica di operatore educativo di nido familiare – servizio Tagesmutter (come previsto da L.P. n. 4/2002);
- b) qualifiche professionali corrispondenti alla qualifica di operatore di nido familiare, conseguite in altre province italiane, purché in

- percorsi formativi di almeno 300 ore con contenuti coerenti per natura e consistenza al corso erogato dalla Provincia autonoma di Trento, finalizzato ad ottenere la qualifica di operatore educativo di nido familiare Tagesmutter - L.P. 4/2002 e ritenuti idonei dalla competente struttura provinciale;
- c) qualifica di puericultrice oppure qualifica di operatore all'infanzia/operatore servizi di conciliazione o qualifiche professionali similari conseguite anche in altre province italiane purchè in percorsi formativi che prevedono il rilascio di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale e che siano di almeno 300 ore con contenuti ritenuti coerenti per natura e consistenza dalla competente Struttura provinciale. I percorsi erogati in provincia di Trento devono essere preventivamente validati e articolati secondo quanto previsto al par. 4. Per gli operatori che durante il percorso formativo stanno già svolgendo attività educativa presso servizi accreditati, è possibile richiedere il riconoscimento dell'esperienza nella misura di 80 ore massime di tirocinio extracurriculare;
 - d) diploma di maturità in ambito socio/psico-pedagogico e tecnico dei servizi di animazione turistico-sportiva (quest'ultimo limitatamente ad operatori che svolgono attività in ambito sportivo, di animazione o colonia estiva);
 - e) diploma di laurea anche triennale in scienze dell'educazione/formazione, scienze pedagogiche, scienze e tecniche psicologiche, psicologia, educatore professionale, servizio sociale. I titoli di cui sopra vanno corredati di documentazione in cui venga dimostrata conoscenza in ambito educativo con minori;
 - f) possesso di titolo di studio idoneo - o qualifica - per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico-educativo della Provincia autonoma di Trento;
 - g) attestato di referente dell'area educativa conseguito dopo un apposito percorso formativo di almeno 80 ore, promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;
 - h) attestato di frequenza con superamento dell'esame finale del corso per servizio di assistenza materna domiciliare (baby sitter) fino a 14 anni con contenuti ritenuti coerenti e idonei per natura e consistenza dalla competente Struttura provinciale. Il riconoscimento di percorsi formativi della durata inferiore alle 80 ore può richiesto alla Struttura competente da organizzazioni e/o singoli interessati, purché accompagnato da documentata integrazione al monte ore stabilito dalla presente norma e con dettagli di contenuti pedagogici e specifici rispetto al ruolo;
 - i) attestati di corsi della durata di almeno 50 ore, qualifiche coerenti con il profilo professionale della fascia di età corrispondente e riconosciuti/rilasciati dalla competente Struttura provinciale o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima;

- j) attestato di Servizio civile svolto in specifico ambito di intervento "*assistenza ai minori*" per la corrispondente fascia di età, per almeno 8 mesi, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale;
- k) esperienza coerente con il profilo professionale con la qualifica o la mansione di educatore. Tale esperienza deve essere documentata, pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) purché negli ultimi 4 anni, maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età;
- l) esperienza di tirocinio universitario con minori, a superamento del 2° anno in corsi di laurea in ambito educativo/pedagogico.

In caso di risorse professionali in possesso di titoli conseguiti all'estero, l'idoneità degli stessi è subordinata alla presenza di adeguato titolo di riconoscimento/equipollenza/equivalenza/parificazione rilasciato dalle autorità competenti.

Per l'attivazione dei periodi di tirocinio extracurriculare l'Ente proponente dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 4 bis della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2.1.2) Requisiti specifici per le risorse professionali impiegate nell'erogazione dei servizi di assistenza materna domiciliare (baby sitter) per minori.

Nel caso di servizi erogati a minori secondo quanto previsto dal comma 2, lett. c bis) dell'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità*" come introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "*legge finanziaria provinciale 2015*" il servizio di assistenza materna domiciliare (baby sitter) può essere erogato solo all'interno del nucleo familiare del titolare del Buono di Servizio.

Le risorse umane impiegate nel servizio dovranno essere in possesso di almeno uno dei requisiti individuati nel precedente paragrafo 2.1.1), purché per la fascia di età corrispondente.

2.1.3) Aggiornamento delle competenze e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le risorse umane impiegate nell'erogazione dei servizi dovranno mantenere aggiornate le proprie competenze, pena la sospensione dall'elenco dei Soggetti Erogatori dei servizi, partecipando con cadenza annuale, per anno solare, a corsi di mantenimento e/o approfondimento attinenti alla materia dei servizi educativi di cura e custodia di minori pari ad almeno 15 ore pro capite. Le 15 ore sono da intendersi per profilo e per chi lavora più di 6 mesi nell'anno scolastico/educativo; diversamente sono previste 6 ore per chi lavora meno di 6 mesi nell'anno scolastico/educativo oppure opera solo nel periodo di sospensione del

calendario scolastico/educativo. Tale attività dovrà essere preventivamente validata dalla competente Struttura provinciale, come previsto al par. 4, e dovrà essere ritenuta coerente e idonea per natura, contenuti e consistenza e certificata.

I contenuti di tale percorso dovranno essere differenziati per profilo e a seconda della natura, delle attività del servizio e dei destinatari.

Il monte ore individuato, purchè non di natura laboratoriale, può essere erogato anche in modalità FAD solo previo riconoscimento da parte della competente Struttura provinciale.

Tutti i percorsi di mantenimento devono prevedere i registri firma ed il rilascio di un Attestato di frequenza a fronte di una partecipazione minima all'80% del monte ore.

Il personale insegnante che viene assunto per servizi extrascolastici e che durante l'anno scolastico/educativo in essere abbia effettuato almeno 15 ore di formazione obbligatoria può ritenere assolto il mantenimento della competenza. Lo stesso vale per i frequentanti uno dei corsi di laurea di cui alla lettera e) del par. 2.1.1 purché in corso d'anno abbiano superato almeno un esame in ambito socio/psico/educativo per minori.

È inoltre necessario dimostrare di aver assolto l'obbligo previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in merito alla salute e sicurezza sul lavoro. Tale obbligo è cogente al servizio erogato e allo specifico profilo professionale, ed è richiesto anche nel caso di lavoratore autonomo. I percorsi formativi previsti per rispondere a tale obbligo non sono computabili ai fini del mantenimento della competenza professionale con cadenza annuale di 15 o 6 ore, di cui sopra. Nel computo possono invece essere considerati i corsi di BLS Pediatrico, previa richiesta preventiva alla competente Struttura provinciale.

2.1.4) Referente dell'area educativa.

Ogni Soggetto Erogatore, per poter offrire servizi di conciliazione a favore di minori, deve avere almeno un referente dell'area educativa per:

- supervisionare il progetto pedagogico-educativo, come previsto nel successivo paragrafo 2.4;
- coordinare e sovrintendere alle attività degli operatori del servizio.

Il referente dell'area educativa può essere interno o esterno al Soggetto Erogatore.

Il referente dell'area educativa:

- 1) per i servizi resi a minori con età 3 mesi – 6 anni (Fascia A e Fascia B) deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) diploma di laurea anche triennale in scienze dell'educazione e della formazione, scienze pedagogiche, scienze e tecniche psicologiche, psicologia, educatore professionale, servizio sociale;
 - b) diploma di laurea in sociologia, lettere e lingue moderne, purché si dimostri di aver superato almeno tre esami in ambito psico/pedagogico e un esame nell'ambito della progettazione

- educativa, o di possedere esperienza specifica in progettazione educativa maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo. Sia il titolo che l'esperienza devono essere riferibili alla fascia di età 3 mesi – 6 anni;
- c) attestato di referente dell'area educativa conseguito dopo un apposito percorso formativo di almeno 80 ore, promosso dalla competente Struttura della Provincia autonoma di Trento o da altro soggetto riconosciuto dalla medesima, come da lettera g) del precedente paragrafo 2.1.1). L'accesso a tale percorso è riservato a persone in possesso di diploma di laurea;
 - d) possesso di titolo di studio idoneo - o qualifica - per l'accesso all'insegnamento per la fascia di età corrispondente nel sistema scolastico educativo della Provincia autonoma di Trento;
- 2) per i servizi resi a minori con età 6 – 14 anni (*18 anni non compiuti in caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza*) (Fascia C) deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a) uno dei titoli tra quelli elencati dalla lettera a) alla lettera d) del precedente paragrafo 2.1.4. 1);
 - b) attestato OLP (Operatore Locale di Progetto) rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dall'Amministrazione provinciale a seguito della frequenza del corso SCULP OLP del Servizio civile Nazionale o Provinciale, e corredato da documentata esperienza, pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) negli ultimi 4 anni, in ambito educativo per la corrispondente fascia di età;
 - c) esperienza coerente con il profilo professionale con la qualifica o la mansione di referente e/o coordinatore dei progetti e/o dell'equipe educativa per la fascia 6/14 anni. Tale esperienza deve essere documentata e pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi) negli ultimi 4 anni, maturata in strutture pubbliche o private accreditate e operanti in ambito educativo per la corrispondente fascia di età.

Il referente dell'area educativa della fascia C, interno o esterno al Soggetto Erogatore, può svolgere le attività sopra menzionate anche su più sedi operative fino ad un massimo di 4 sedi attive contemporaneamente, ossia di sedi in cui sono attivati nello stesso periodo i Buoni di Servizio, e comunque con un rapporto numerico pari al massimo di un referente ogni 15 operatori. In caso contrario è necessaria l'individuazione di ulteriori referenti in possesso dei requisiti previsti. Il CV di tutti i referenti deve essere inserito nel sistema informatico di gestione prima dell'avvio dell'attività.

2.2 REQUISITI STRUTTURALI

2.2.1) Requisiti strutturali di carattere generale validi per tutti i servizi di conciliazione per minori.

Il servizio dovrà essere erogato in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, certificazione della conformità degli impianti e loro manutenzione periodica), come da normativa specifica di riferimento.

Qualora il servizio preveda la preparazione e/o somministrazione del pasto si dovranno rispettare le norme igienico-sanitarie di riferimento sia per gli spazi sia per il personale addetto. Nella preparazione del pasto è richiesto di porre particolare attenzione alle esigenze nutrizionali dei minori secondo quanto previsto dalle tabelle dietologiche per la fascia di età dei minori.

Nel caso di servizi domiciliari erogati nel luogo di residenza abituale del minore si verificherà il possesso di idoneo certificato di abitabilità rilasciato dal Comune territorialmente competente (il possesso di detto requisito potrà essere auto-certificato dalla famiglia beneficiaria del buono in conformità con la normativa vigente).

2.2.2) Requisiti strutturali specifici per i servizi erogati a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni.

I requisiti strutturali specifici, per i servizi erogati a minori con età 3 mesi – 3 anni, si differenziano in base al numero di minori accolti, rispettivamente per più di sei o fino a sei.

- 1) Per i servizi di conciliazione che accolgano contemporaneamente **più di 6 minori** (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) il servizio dovrà essere erogato in strutture con destinazione ad uso esclusivo.

Per uso esclusivo si intende:

- a) autorizzazione del Comune di competenza secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
- b) spazi interni ed esterni ad uso esclusivo dei bambini, secondo gli standard di seguito individuati:

- spazio interno destinato ai minori:
 - per minori con età fino a 15 mesi: 5 mq/bambino;
 - per minori con età superiore ai 15 mesi: 5,5 mq/bambino.
- Lo spazio interno destinato ai minori comprende i locali contigui adibiti ad assolvere le seguenti funzioni:
- gioco e attività;
 - pranzo;
 - riposo;
 - igiene personale.

Per il calcolo di tale spazio interno non possono essere conteggiati gli spazi destinati esclusivamente agli adulti quali:

- zona per colloqui, riunioni, lavoro individuale e in gruppo;
- cucina e lavanderia con relativi ambienti complementari;
- locali spogliatoio e per l'igiene personale;

- deposito arredi e materiali d'uso;
- spazio esterno destinato ai minori:
 - per minori con età fino a 15 mesi: 8 mq/bambino;
 - per minori con età superiore ai 15 mesi: 9 mq/bambino.

Lo spazio esterno dovrà essere ad uso esclusivo, attrezzato e protetto; è ammessa la non contiguità purché il percorso per raggiungerlo sia sicuro e nei pressi della struttura. Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei minori e quindi non sono conteggiabili nello spazio esterno destinato ai minori. I balconi/terrazzi possono essere computati come spazio esterno purché di almeno 11 mq cadauno. E' possibile utilizzare uno spazio esterno anche pubblico o di altrui proprietà, purché strutturato per rispondere alle esigenze educative dei bambini e previo accordo scritto con il quale viene concesso l'uso esclusivo per almeno 3 ore al giorno. Se la struttura sede di erogazione del servizio è sita in un centro storico in edifici già esistenti o in complessi residenziali di nuova costruzione, può essere applicata una riduzione massima del 10% dei rapporti sopra definiti.

I mq/minore si calcolano sulla effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno.

1A) Per i servizi di conciliazione erogati presso Asili Nido Aziendali, indipendentemente dal numero di minori accolti (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno), il servizio dovrà essere erogato rispettando i requisiti strutturali del precedente punto 1) ed inoltre:

- il servizio dovrà essere erogato in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, strutturale e della sicurezza (abitabilità, conformità degli impianti, destinazione ad uso esclusivo del Nido Aziendale) e collocata in un contesto ambientale che garantisca la salute e il benessere fisico dei bambini e del personale, perciò lontano da ogni sorgente di rumori, fumi, esalazioni, passaggio di camion, ecc....;
- la sede deve essere separata dagli ambienti di lavoro dell'azienda, con un accesso autonomo;
- la sede deve essere dotata di un locale adibito a cucina/refettorio e di uno adeguato al riposo dei bambini (oscurabile, protetto dai rumori e dai passaggi interni al nido);
- la sede deve essere dotata di un bagno dedicato, immediatamente adiacente al locale dove normalmente si svolgono le attività di custodia, con una vetrata per consentire al personale di mantenere il contatto con il gruppo anche durante il cambio di un singolo bambino;

- 2) Per i servizi di conciliazione che accolgano contemporaneamente **non più di 6 minori** (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) **l'uso esclusivo delle strutture non è obbligatorio**, intendendo che nella medesima struttura possa risultare residente/domiciliata la risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione stessi e i propri familiari, nel rispetto comunque dei seguenti parametri:
- a) non possono essere accolti contemporaneamente più di sei minori compresi i figli propri se presenti durante l'orario di apertura del servizio e se di età inferiore a quattordici anni;
 - b) qualora tutti i minori accolti (compresi gli eventuali figli dell'operatore) siano sotto i nove mesi un singolo operatore non può accudire più di tre minori contemporaneamente (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno);
 - c) l'abitazione in cui si svolge il servizio deve essere dotata di almeno un locale cucina-soggiorno, di servizi igienici e di due stanze di cui una adibita ad uso esclusivo dei minori quando presenti;
 - d) lo spazio interno a disposizione per ogni minore (siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno) e per ogni adulto stabilmente presente durante l'orario di servizio, calcolato sulla base della superficie complessiva adibita al servizio, non può essere inferiore a 9 mq;
 - e) lo spazio esterno destinato ai minori dovrà essere garantito con le caratteristiche sopra descritte per i servizi erogati in strutture ad uso esclusivo;
 - f) all'interno dell'abitazione in cui si svolge il servizio deve essere individuabile lo spazio per il pasto, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun minore uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l'accoglienza. L'arredo, i giochi ed il materiale didattico avranno caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei minori;
 - g) negli spazi ove si svolge il servizio durante l'orario di apertura è fatto divieto alle persone presenti di fumare e di assumere alcolici. Sostanze velenose o pericolose per i minori devono essere custodite in luoghi ad essi inaccessibili;
 - h) lo spazio per l'igiene personale deve prevedere un fasciatoio, vasino e riduttore a ciambella.

Qualora si intenda provvedere alla preparazione del pasto in sedi non ad uso esclusivo, è ammesso l'uso della cucina domestica. Il personale addetto deve aver frequentato i corsi previsti dalla normativa igienico sanitaria di riferimento. Nella preparazione del pasto è richiesto di porre particolare attenzione alle esigenze nutrizionali dei minori secondo quanto previsto dalle tabelle dietologiche per la fascia di età dei minori. In presenza di più di 5 minori contemporaneamente (siano essi beneficiari di Buono di

Servizio o meno) il locale cucina deve essere chiuso o comunque interdetto ai minori.

2.3 REQUISITI ORGANIZZATIVI

2.3.1) Requisiti organizzativi di carattere generale validi per tutti i servizi di conciliazione per minori.

Nel caso di minori con disabilità ai sensi della Legge n. 104/1992 (disabilità permanente secondo l'articolo 3 comma 1 e disabilità in situazione di gravità secondo l'articolo 3 comma 3) il servizio dovrà essere erogato avvalendosi di un operatore per non più di due utenti con disabilità contemporaneamente.

2.3.2) Requisiti organizzativi specifici per i servizi erogati a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni.

Il rapporto tra numero massimo di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione è il seguente.

In caso di compresenza di almeno 2 educatori:

- a) per minori con età fino a 20 mesi: rapporto pari o inferiore a 7 minori per operatore;
- b) per minori con età superiore ai 20 mesi: rapporto pari o inferiore a 11 minori per operatore;
- c) nel caso in cui il gruppo sia composto sia da minori con età inferiore ai 20 mesi sia da minori con età superiore, il rapporto dovrà essere di non più di 7 minori per operatore.

In caso di presenza di un solo educatore il rapporto massimo ammesso è di **1 operatore ogni 6 minori** indipendentemente dall'età.

Nel calcolo del numero di minori si dovrà tener conto dell'effettiva presenza in contemporanea dei minori fruitori dei servizi, siano essi beneficiari di Buono di Servizio o meno.

2.3.3) Requisiti organizzativi specifici per i servizi erogati a favore di minori con età 3 anni – 6 anni.

Il rapporto tra numero di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione non può superare i 15 minori per operatore, purché il gruppo rimanga compatto. Diversamente, per ogni sottogruppo di minori, deve essere presente un operatore qualificato.

2.3.4) Requisiti organizzativi specifici per i servizi erogati a favore di minori con età 6 anni – 14 anni (*18 anni non compiuti in caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza*).

Il rapporto tra numero di minori e singola risorsa professionale erogante i servizi di conciliazione non può superare i 25 minori per operatore, purché il gruppo rimanga compatto. Diversamente, per ogni sottogruppo di minori, vi deve essere presente un operatore qualificato.

2.4 REQUISITI DI PROGETTUALITÀ PEDAGOGICO-EDUCATIVA

Ogni Soggetto Erogatore deve essere in possesso di un progetto pedagogico-educativo per ogni servizio attivato riferito specificamente a ciascuna sede operativa di svolgimento.

Il progetto pedagogico-educativo presentato dal Soggetto Erogatore deve essere validato dall'Agenzia per la Coesione Sociale prima dell'inserimento nell'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione di servizi educativi di cura e custodia per gli Enti che offrono servizi con continuità e stabilità e/o prima dell'avvio di attività con carattere stagionale.

Tale progetto è redatto e firmato da un operatore in possesso dei requisiti individuati nel precedente paragrafo 2.1.1 lettere da a) a g) e deve essere supervisionato e firmato dal referente dell'area educativa in possesso dei requisiti individuati nel precedente paragrafo 2.1.4. Le due figure possono essere anche coincidenti. La presentazione del progetto deve essere corredata dal curriculum vitae dell'operatore che lo ha redatto.

Il progetto pedagogico-educativo può essere redatto con riferimento all'intera durata contrattuale. In ogni caso il progetto necessita di revisione in caso di modifiche relative ad aspetti organizzativi, strutturali o professionali e dovrà essere nuovamente presentato all'Amministrazione e sarà sottoposto alla validazione da parte dell'Agenzia per la Coesione Sociale.

La supervisione inerente alla stesura e all'attuazione del progetto pedagogico-educativo da parte del/i referente/i dell'area educativa deve essere adeguatamente documentata e deve prevedere, in ogni sede operativa, almeno 3 incontri per anno educativo/scolastico con le risorse professionali impiegate nei servizi. Qualora il progetto sia riferito unicamente all'erogazione di servizi estivi è sufficiente un incontro propedeutico all'avvio dell'attività estiva dell'anno in corso.

2.4.1) Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni.

Il progetto pedagogico-educativo deve tener conto di:

- accenno alle teorie di riferimento con declinazione degli obiettivi di sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei bambini;
- modalità di verifica e monitoraggio del progetto pedagogico-educativo;
- modalità di inserimento dei bambini;
- numero, età e orario di frequenza dei bambini;
- organizzazione degli spazi e dei tempi con attenzione all'armonizzazione dei tempi di vita familiare con quelli di vita lavorativa dei genitori;
- alternanza e differenziazione delle diverse tipologie di attività a seconda dell'età dei bambini;
- relazione e modalità di coinvolgimento della famiglia;
- contesto: raccordo e collaborazione con servizi ed agenzie educative presenti sul territorio; continuità con la scuola d'infanzia.

2.4.2) Requisiti richiesti per i servizi di conciliazione erogati a favore di minori con età 3 anni – 14 anni (18 anni non compiuti in caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Il progetto pedagogico-educativo deve tener conto di:

- accenno alle teorie di riferimento con declinazione degli obiettivi di sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei ragazzi;
- modalità di verifica e monitoraggio del progetto pedagogico-educativo;
- tipologia della proposta (colonia, aiuto compiti, attività sportiva, culturale, ecc.) ed esemplificazione delle attività;
- organizzazione: età dei destinatari della proposta, numero massimo di minori per ogni gruppo, tempi e spazi;
- alternanza e differenziazione delle diverse tipologie di attività a seconda dell'età dei ragazzi;
- armonizzazione dei tempi di vita familiare con quelli di vita lavorativa dei genitori;
- relazione e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

3. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI EROGATORI

La procedura prevista per la selezione degli organismi che vanno a costituire l'“Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio” prevede l'emissione di un Avviso pubblico di selezione, la verifica dei requisiti previsti dal presente documento e la stipulazione formale di un contratto.

4. RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI MANTENIMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI EDUCATIVI

Come previsto al par. 2.1.1 le risorse professionali impiegate nei servizi di conciliazione devono essere in possesso di determinati requisiti. I percorsi formativi erogati in provincia di Trento per essere ritenuti conformi e coerenti con l'attività erogata e la fascia di età corrispondente devono essere articolati e preventivamente validati dall'Agenzia per la Coesione Sociale come di seguito indicato.

Inoltre, i percorsi di aggiornamento delle competenze professionali degli operatori devono essere validati dall'Agenzia per la Coesione Sociale come indicato al par. 4.2.

4.1 ARTICOLAZIONE E RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI EX NOVO

I percorsi formativi che consentono il rispetto dei requisiti di cui al par. 2.1.1, sottoposti a parere preventivo e vincolante della Agenzia per la Coesione Sociale, sono unicamente quelli erogati in provincia di Trento per:

a) operatore dei servizi educativi di conciliazione

Percorso di almeno 300 ore, articolato in almeno 180 ore di aula e 120 ore di tirocinio extracurricolare da svolgersi secondo modalità e tempi previsti dalla normativa provinciale in materia.

I contenuti devono prevedere i seguenti argomenti e monte ore:

A1	elementi di normativa di riferimento con attenzione al contesto in cui viene erogato il servizio e indicazioni per avvio attività autonoma), gestione, igiene, sicurezza e BLS pediatrico	Minimo 24 ore
A2	pedagogia dalla prima infanzia alla pre-adolescenza	Minimo 40 ore
A3	psicologia dello sviluppo	Minimo 20 ore
A4	stesura di un progetto pedagogico-educativo, organizzazione degli spazi e dei tempi	Minimo 30 ore
A5	documentazione e valutazione	Minimo 10 ore
A6	laboratori a tema e proposte di attività specifiche per un servizio di conciliazione	Minimo 56 ore
A7	tirocinio extracurricolare (con modalità e tempi così come previsti dalla normativa provinciale in materia)	Minimo 120 ore

Il monte ore individuato, tra i contenuti dell'area A1 (ad eccezione del BLS pediatrico), A2, A3 e A4 può essere erogato anche in modalità FAD sincrona, purché esplicitamente dichiarato preventivamente nel progetto formativo. La FAD sincrona dovrà essere erogata tramite l'utilizzo di idonee piattaforme informatiche che ne consentano il tracciamento e il report. La FAD asincrona è possibile esclusivamente per le ore di salute e sicurezza sul lavoro.

b) baby sitter (assistente materna)

Percorso di almeno 80 ore.

I contenuti devono prevedere i seguenti argomenti e monte ore:

B1	elementi di normativa di riferimento, igiene, sicurezza e BLS pediatrico	Minimo 12 ore
B2	pedagogia dalla prima infanzia alla pre-adolescenza, con particolare attenzione alla pedagogia domestica	Minimo 20 ore
B3	psicologia dello sviluppo	Minimo 12 ore
B4	Attività laboratoriale con simulazioni/giochi di ruolo sulla figura della baby sitter, centrati su: <ul style="list-style-type: none">attività di cura, lettura bisogni e modalità di relazione con il minore e la famiglia;attività e "routine" quotidiana nei vari contesti in cui è inserito il minore (piccolo nido,	Minimo 20 ore

	situazione maggiormente strutturata, ambiente domestico, ecc.).	
B5	Visite aziendali in contesto reale presso Enti educativi della prima infanzia (pubblici e/o accreditati per l'utilizzo dei Buoni di Servizio) o, in alternativa alle visite, svolgimento di tirocinio extracurricolare (con modalità e tempi così come previsti dalla normativa provinciale in materia)	Minimo 16 ore Minimo 30 ore

Il monte ore individuato, tra i contenuti dell'area B1 (ad eccezione BLS pediatrico), B2 e B3, può essere erogato anche in modalità FAD (sia sincrona che asincrona), purché esplicitamente dichiarato preventivamente nel progetto formativo. La FAD sincrona dovrà essere erogata tramite l'utilizzo di idonee piattaforme informatiche che ne consentano il tracciamento e il report.

c) assistente per soggiorno socio-educativo o di colonia

Percorso di almeno 60 ore.

I contenuti devono prevedere i seguenti argomenti e monte ore:

C1	elementi di normativa di riferimento con attenzione al contesto in cui viene erogato il servizio (soggiorno socio-educativo o di colonia), igiene, sicurezza e BLS	Minimo 8 ore
C2	pedagogia e psicologia dello sviluppo (dai 6 ai 17 anni) con attenzione al contesto del servizio erogato in un soggiorno socioeducativo o di colonia residenziale	Minimo 10 ore
C3	progetto educativo, organizzazione degli spazi, dei tempi e dei turni di un soggiorno socio-educativo o di colonia	Minimo 4 ore
C4	relazione e cura	Minimo 4 ore
C5	comunicazione con il minore e le famiglie	Minimo 4 ore
C6	team building	Minimo 2 ore
C7	gestione del gruppo e tecniche base di animazione	Minimo 6 ore
C8	laboratori a tema con proposte di attività specifiche per un soggiorno socio-educativo o di colonia residenziale	Minimo 12 ore
C9	Attività di simulazioni/giochi di ruolo a tema centrati sul contesto reale del soggiorno socio-educativo e di colonia con erogazione di attività sia a carattere diurno che a carattere residenziale	Minimo 10 ore

Il monte ore individuato, tra i contenuti dell'area C1 (ad eccezione BLS), C2, C3 e C7, può essere erogato anche in modalità FAD.

Eventuali moduli di "recupero" possono essere previsti esclusivamente in caso di assenza motivata per causa di forza maggiore debitamente certificata e inerenti ai contenuti dell'area C1 (ad eccezione BLS), C2, C3, C4 e C7.

Tutti i percorsi formativi di cui al punto 2. 1) devono prevedere:

- i registri firma. In caso di FAD, si deve utilizzare una piattaforma che consenta di poter scaricare gli accessi dei corsisti e certificarne la presenza durante l'erogazione del corso.
- il rilascio dell'attestato a fronte di una partecipazione minima all'80% del monte ore.

Tale attestato per i percorsi di cui al punto 4.1) a) e b) può essere rilasciato unicamente al superamento della prova finale.

In mancanza di diverso titolo professionale tra quelli individuati al punto 2.1.1, gli attestati conseguiti al termine dei percorsi formativi di cui al presente paragrafo sono requisito obbligatorio per operare all'interno della filiera dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di servizio.

4.2 PERCORSI DI MANTENIMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

I percorsi di mantenimento finalizzati a mantenere aggiornata la competenza professionale degli operatori dei servizi educativi di conciliazione erogati da Enti mediante l'utilizzo di Buoni di Servizio con sede operativa in provincia di Trento, devono essere sottoposti a parere preventivo e vincolante da parte dell'Agenzia per la Coesione Sociale.

Possono essere riconosciuti conformi anche percorsi su piattaforme on line o erogati da Enti con sede operativa fuori provincia, purché i partecipanti chiedano parere preventivo e vincolante dell'Agenzia per la Coesione Sociale.

4.3 MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DI MANTENIMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Per il riconoscimento dei percorsi formativi ex novo e di quelli relativi al mantenimento della competenza professionale degli operatori dei servizi educativi di conciliazione, baby sitter e assistente per soggiorno socio-educativo o di colonia è necessario che l'Ente presenti all'Agenzia per la Coesione Sociale, nel termine di **almeno 30 giorni prima** della data di avvio del corso, tutta la documentazione necessaria, completa e corretta.

La mancanza del rispetto dei tempi e della documentazione richiesta è motivo per non avviare il riconoscimento formale del percorso formativo, con la conseguente mancanza dell'adempimento dell'obbligo.

4.3.1 Percorsi formativi per il personale educativo occupato all'interno della filiera dei servizi educativi di conciliazione (operatore dei servizi educativi di conciliazione, baby sitter e assistente per soggiorno socio-educativo o di colonia).

La richiesta di riconoscimento deve essere corredata da:

- a) progetto formativo dettagliato di contenuti, monte ore, modalità di erogazione (in presenza/FAD e rispettive ore);
- b) profilo/cv dei docenti per ogni singolo modulo e modalità della prova finale (qualora prevista);

- c) progetto di tirocinio extracurricolare, ove previsto, con modalità e monte ore. Il tirocinio extracurricolare, da svolgersi secondo modalità e tempi previsti dalla normativa provinciale in materia (LP n. 19 del 16 giugno 1983 e successive modificazioni) deve prevedere un contratto di assicurazione RC e copertura Inail.

Il tirocinio extracurricolare e le visite aziendali devono essere svolti presso servizi pubblici e/o presso servizi accreditati o iscritti all'albo dei soggetti gestori di servizi socio-educativi per la prima infanzia c/o il Dipartimento Istruzione e Cultura della PAT o presso gli Enti inseriti nell'elenco dei Soggetti erogatori di servizi acquisibili mediante Buoni di Servizio. I soggetti inseriti nell'elenco dei Soggetti erogatori di servizi acquisibili mediante Buoni di Servizio sono tenuti ad accogliere un numero di tirocinanti al massimo pari a quanto regolamentato dalla normativa vigente per il tirocinio formativo.

4.3.2 Percorsi di mantenimento della competenza professionale per il personale educativo occupato all'interno della filiera dei servizi educativi di conciliazione.

La richiesta di riconoscimento deve essere corredata da:

- a) progetto formativo dettagliato di contenuti, monte ore, modalità di erogazione (in presenza/FAD) e destinatari dell'azione formativa;
- b) profilo/cv dei docenti per ogni singolo modulo.

5. ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI MONITORAGGIO QUALITATIVO SUI SERVIZI E SUI SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI ACQUISIBILI MEDIANTE I BUONI DI SERVIZIO

Al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dai presenti Criteri nonché di garantire la qualità dei servizi erogati, l'Amministrazione provinciale svolge periodicamente delle attività di controllo e di monitoraggio qualitativo sui servizi erogati e sui Soggetti erogatori di tali servizi.

Nello specifico, le attività di controllo e monitoraggio hanno ad oggetto la verifica del rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi, professionali e di progettualità pedagogico-educativa previsti dai presenti Criteri, la verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali previste, tra cui la verifica della corretta compilazione dei registri, l'esame della realizzazione del progetto pedagogico-educativo in un'ottica di presidio della qualità dei servizi erogati.

Con determinazione del Dirigente dell'UMSe Europa sono definite le modalità, le tempistiche di svolgimento di tali attività, nonché i relativi strumenti.

Nel caso in cui, durante le attività di controllo e monitoraggio qualitativo, emergessero delle difformità rispetto alle condizioni di erogazione dei servizi di conciliazione stabilite, verranno applicate le sanzioni previste dai presenti Criteri.

PARTE SECONDA - DESTINATARI E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI DI SERVIZIO

6. DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

Sono destinatari dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura familiare e di lavoro le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori:

- con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o che prestano attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
- in fase di inizio o ripresa di un'attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o di un'attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma (in tal caso la fruizione del buono può decorrere solo dopo l'inizio dell'attività lavorativa).

Sono destinatari dei Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura familiare e di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro:

- le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, sospese/i dal lavoro per cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusa quella per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga inseriti in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro;
- le disoccupate, oppure nel caso di nuclei monoparentali i disoccupati, inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

Sono destinatari dei Buoni di Servizio Aziendali:

- le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) o che prestino attività professionale/imprenditoriale all'interno dell'Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell'Asilo Nido Aziendale;
- le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, in fase di assunzione con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege). In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo l'inizio dell'attività lavorativa nell'Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell'Asilo Nido Aziendale;
- le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, in fase di rientro nell'attività lavorativa nell'Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell'Asilo Nido Aziendale con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme "atipiche" previste ex lege) dopo un congedo per maternità o dopo periodi di non lavoro connessi ad attività di cura in ambito familiare. In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo la ripresa dell'attività lavorativa.

I destinatari di cui sopra devono possedere altresì i seguenti requisiti:

- 1) essere residenti in un Comune della provincia di Trento oppure essere domiciliati in Comune della provincia di Trento per l'attività lavorativa;
- 2) con la presenza nel proprio nucleo familiare di uno o più figli minori sui quali si esercita la responsabilità genitoriale o minori in affidamento familiare con età fino a 14 anni oppure fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza;
- 3) in condizione economica al di sotto della soglia limite, stabilite sulla base dell'indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare), di seguito riportate:

Numero componenti il nucleo familiare	Reddito familiare massimo netto pesato
2	EURO 39.642,50
3	EURO 51.510,00
4	EURO 62.115,00
5	EURO 71.962,50
6	EURO 80.800,00
7	EURO 89.637,50

L'algoritmo di calcolo dell'indicatore I.C.E.F. (Indicatore della Condizione Economica Familiare) prevede la "Valutazione del Reddito", la "Ponderazione dei redditi e del patrimonio nel Nucleo Familiare", le "Franchigie patrimonio mobiliare ed immobiliare" e i "Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento" e la "Scala di Equivalenza" di cui alle disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

- 4) che si attengano a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"* e alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1021 del 23 giugno 2017 e n. 1462 dell'8 settembre 2017 e s.m.i. per i servizi richiesti per minori con età compresa tra i 3 mesi e i 6 anni (ivi compresi i servizi conciliativi erogati presso gli Asili Nido Aziendali acquisiti mediante i Buoni di Servizio);
- 5) nel caso di richiedenti Buoni di Servizio Aziendali, essere dipendenti o collaboratori dell'Azienda/Aziende promotrice/i del servizio di Asilo Nido Aziendale o professionisti stabilmente incaricati di svolgere servizi/attività per l'Azienda/e promotrice/i del servizio di Asilo Nido Aziendale;
- 6) non beneficiare di altre sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo da altri Enti pubblici.

Inoltre:

- qualora il nucleo familiare della lavoratrice richiedente sia biparentale, ossia risulti presente nel nucleo, oltre alla richiedente, anche il genitore di almeno

uno dei minori per cui si richiede il Buono di Servizio, costui deve essere occupato o disoccupato inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione;

- per i servizi di fascia A e A1 (età 3 mesi – 3 anni) i bambini fruitori dei servizi devono essere residenti in un Comune privo di nido d'infanzia comunale - intercomunale - in convenzione a titolo oneroso per il Comune. In caso contrario, è possibile richiedere il Buono di Servizio solo qualora il bambino non frequenti tali nidi d'infanzia in quanto:
 - è collocato nella/e graduatoria/e per la frequenza del/i nido/i d'infanzia in attesa dell'assegnazione del posto oppure non si è potuto presentare istanza per chiusura dei termini previsti nei regolamenti comunali;
 - si avvale dell'utilizzo dei Buoni di Servizio fino alla chiusura dell'anno educativo in corso (fino al 31 agosto) per motivi di continuità educativa;
 - gli orari del/i nido/i d'infanzia non sono conciliabili con gli orari di lavoro o di formazione/riqualificazione del richiedente;
 - temporanea chiusura del nido d'infanzia per festività o chiusura prevista nel calendario di apertura/chiusura dello stesso;
 - per motivate ragioni di salute o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi competenti;
- per i servizi di fascia A2 (Asili Nido Aziendali) non è richiesto che i bambini fruitori dei servizi siano residenti in un Comune privo di nido d'infanzia comunale – intercomunale – in convenzione a titolo oneroso per il Comune, ma che i servizi conciliativi siano erogati nella sede operativa dell'Azienda/e promotrice/i dell'Asilo Nido Aziendale. Detto Asilo Nido Aziendale dovrà essere obbligatoriamente ubicato nell'area industriale e/o artigianale (area o zona classifica D "Insediamenti produttivi" dagli strumenti urbanistici provinciali e/o comunali) o nell'area produttiva ove l'Azienda promotrice ha una propria sede operativa. Pertanto l'utenza potenzialmente destinataria dello strumento Buoni di Servizio per gli Asili Nido Aziendali dovrà essere obbligatoriamente una lavoratrice che svolge le proprie funzioni prevalentemente presso la sede operativa dell'Azienda promotrice su cui insiste l'Asilo Nido Aziendale.

Nel caso in cui l'Asilo Nido Aziendale venga promosso da più Aziende ovvero l'Azienda promotrice stipuli accordi/convenzioni per permettere l'utilizzo del proprio Asilo Nido Aziendale a dipendenti di altre Aziende, le stesse:

- devono avere sede operativa all'interno della medesima area industriale e/o artigianale e/o produttiva (area o zona classificata D "Insediamenti produttivi" dagli strumenti urbanistici provinciali e/o comunali) come definite nel Piano Regolatore Comunale del Comune ove insiste la sede dell'Asilo Nido Aziendale;
- oppure
- devono avere sede operativa all'interno di un'area industriale e/o artigianale e/o produttiva (area o zona classificata D "Insediamenti produttivi" dagli strumenti urbanistici provinciali e/o comunali) ed essere ubicate nel raggio di 2 km (due) dalla sede dell'Asilo nido aziendale stesso;

- le/i lavoratrici/ori non residenti in provincia di Trento devono essere occupate/i o in fase di inizio o ripresa di un'attività lavorativa con lavoro in una sede/unità operativa ubicata in un comune della provincia di Trento;
- le/i disoccupate/i devono essere iscritte/i ad un Centro per l'impiego della provincia di Trento.

I requisiti d'accesso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di Buono di Servizio, fatto salvo l'ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i. che sarà verificato dal Soggetto Erogatore ai fini dell'erogazione del servizio ivi compresi i servizi conciliativi erogabili tramite lo Strumento Buoni di Servizio Aziendali.

E' fatto obbligo al richiedente di segnalare tempestivamente alla struttura provinciale competente per l'attuazione del dispositivo dei Buoni di Servizio o alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam qualsiasi variazione intervenuta, dal momento della presentazione della domanda fino a quello dell'attribuzione del Buono di Servizio, relativamente alla propria condizione occupazionale, al monte ore settimanale di lavoro/formazione e alla dichiarazione I.C.E.F., pena l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo paragrafo 11.

7. SERVIZI ACQUISIBILI MEDIANTE I BUONI DI SERVIZIO

Le tipologie di servizi che possono essere acquisite dai titolari di Buoni di Servizio sono servizi educativi di cura e custodia rivolti a minori con età da 3 mesi fino a 14 anni (o fino a 18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza) realizzati presso strutture dedicate (nidi di infanzia, micro-nidi di infanzia, scuole dell'infanzia e altre istituzioni scolastiche, altre strutture dedicate ed integrative, ecc.) o presso il domicilio dei titolari di Buono per i servizi di assistenza materna (baby sitter) o presso il domicilio del Soggetto Erogatore nei casi di nidi familiari - Servizio Tagesmutter o presso gli Asili Nido Aziendali nel caso di Buoni di Servizio Aziendali.

In particolare, i servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio sono riferibili alle seguenti tre tipologie:

A) Servizi educativi di cura e di custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia).

Rientrano in questa tipologia anche i servizi:

- **A1)** Servizi di assistenza materna (baby sitter) a favore di minori con età tre mesi – trentasei mesi (così come definiti alla lettera b bis comma 2 dell'art. 9 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "*Sistema*

integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" come introdotto dall'art. 38 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "*legge finanziaria provinciale 2015*") purché il richiedente rientri nelle caratteristiche generali definite nel precedente paragrafo 6;

- **A2)** Servizi nell'ambito degli Asili Nido Aziendali;

- B)** Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 anni – 6 anni;
- C)** Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

L'inserimento dei minori nelle fasce d'età definite nello strumento Buoni di servizio è variabile in funzione delle condizioni stabilite dalla l.p. 4/2002 e l.p. 5/2006 e in relazione all'età del/i minore/i stesso/i e alle scelte fatte dai genitori.

Tutti i servizi di cui sopra devono essere erogati, anche in forma cumulata tra loro, in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, vale a dire al di fuori delle fasce orarie (incluso il prolungamento d'orario - in termini di anticipo o posticipo - se ordinariamente previsto) e/o dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi di infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti sul territorio provinciale, fatte salve specifiche e comprovate situazioni quali vincoli di orario lavorativo o l'assegnazione di Buoni di Servizio Aziendali.

Solo per i servizi educativi di cura e di custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia) sono fatte salve specifiche e comprovate situazioni quali:

- a) residenza del fruitore del servizio in un Comune privo di nido d'infanzia comunale – intercomunale – in convenzione intercomunale a titolo oneroso per il Comune;
- b) impossibilità di accedere ai servizi pubblici nel proprio Comune di residenza o in quelli con esso convenzionati a titolo oneroso perché collocato nella graduatoria in attesa dell'assegnazione del posto, oppure per l'impossibilità di presentare istanza di assegnazione, oppure per cambio di residenza o nascita del minore dopo la chiusura dei termini per l'inserimento nelle graduatorie di accesso al nido comunale per l'anno educativo di interesse;
- c) inconciliabilità dell'orario di lavoro/formazione del richiedente con l'orario di apertura della struttura pubblica. Tale inconciliabilità di orario deve riflettersi nell'effettivo utilizzo del servizio privato finanziato mediante il Buono di Servizio;

- d) patologie mediche del minore per le quali l'accesso/permanenza al servizio pubblico sia pregiudizievole della sua salute. In tale caso alla domanda di buono occorre allegare la documentazione comprovante tale situazione;
- e) presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali competenti la cui ottemperanza precluda la possibilità di accedere ai servizi pubblici nel proprio Comune di residenza o in quelli con esso convenzionati a titolo oneroso. In tale caso alla domanda di buono occorre allegare la documentazione comprovante tale situazione;
- f) continuità nell'utilizzo di un servizio privato finanziato con il Buono di Servizio fino al termine dell'anno educativo, ossia fino al 31 agosto di ogni anno;
- g) assegnazione di Buono di Servizio Aziendale.

Nel caso di servizi richiesti a favore di minori con disabilità certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazione di particolare disagio attestate da personale di competenza, va presentata copia della relativa certificazione in corso di validità al fine di poter estendere il valore orario fino ad un massimo di 16,67 euro/ora e 17,20 euro/ora. Sono esentati dalla presentazione di tale certificazione i richiedenti di Buoni per servizi rivolti a minori fino ai 14 anni di età, i cui costi siano conformi ai massimali orari per fascia di servizio.

In linea con la normativa provinciale per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale di minori con bisogni educativi speciali, la certificazione del minore ai sensi della legge 104/1992 oppure la certificazione DSA ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1944/2020 e ss.mm. deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o da specialisti operanti presso strutture private accreditate; nel caso di certificati rilasciati da specialisti privati, gli stessi devono essere validati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Inoltre, salvo diversa indicazione dello specialista:

- la certificazione per disabilità ai sensi della legge 104/1992 ha validità per il grado scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al grado successivo (fine scuola primaria, fine scuola secondaria di primo grado);
- la certificazione DSA ha validità per il ciclo scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al ciclo successivo (fine scuola secondaria di primo grado).

8.COPERTURA DEI COSTI E VALORE NOMINALE DEL BUONO DI SERVIZIO

I Buoni di Servizio, in quanto strumento volto alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura familiare, oppure tempi di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro e tempi di cura familiare, coprono una

parte dei costi riferibili ai servizi educativi di cura e custodia di minori (come specificato al precedente paragrafo 6) realizzati durante:

- 1) il periodo di lavoro del richiedente purché sia regolarmente sul posto di lavoro, fatti salvi i seguenti casi ammessi:
 - assenza dal lavoro per visite mediche;
 - percorsi di riabilitazione post infortunio;
 - periodi di riabilitazione in day hospital;
 - ricoveri ospedalieri o in centri di cura;
 - assenze per malattie;
 - congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi educativi di cura e custodia richiesti con il Buono di Servizio;
 - permessi dall'attività lavorativa (contemplati nel contratto di lavoro), escluse le aspettative non retribuite diverse da quelle richieste a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;
- 2) durante il periodo di presenza in aula/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

Non possono pertanto essere coperti dal Buono di Servizio i costi dei servizi erogati durante:

- periodi di ferie;
- periodi di congedo di maternità o parentale per lo stesso minore fruitore di servizi con il Buono di Servizio;
- periodi di aspettativa non retribuita diversi da quelli richiesti a favore di altro minore non fruitore di servizi educativi di cura e custodia con il Buono di Servizio;
- altri casi non ricompresi al precedente punto 1).

Il costo degli eventuali servizi erogati durante tali periodi è pertanto a completo carico del richiedente.

La quantificazione dei servizi di conciliazione è legata al monte ore lavorativo del richiedente nel periodo interessato, maggiorato fino al 10% dello stesso su richiesta del richiedente; in ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 44 ore comprensive dell'eventuale maggiorazione del 10%.

Il Buono di Servizio è concesso dall'Amministrazione provinciale, è unico e nominativo, riporta la data di concessione, il codice, il valore nominale in euro e la durata della sua validità.

L'ammontare del contributo a carico del Buono di Servizio per i servizi educativi di cura e custodia di proprio interesse viene determinato sulla base del "Progetto di erogazione del servizio" (P.E.S.), redatto per ciascun minore e per ciascun servizio di interesse dal richiedente unitamente al Soggetto Erogatore scelto, contenente la tipologia del servizio e i relativi orari e costi, comprendenti la quota di contributo pubblico richiesto a carico del Buono di Servizio e la quota restante a carico del richiedente. Il Buono di Servizio può essere utilizzato esclusivamente a parziale copertura dei costi del servizio indicati nel P.E.S. come disposto al successivo paragrafo 14.

E' previsto obbligatoriamente a carico del titolare del Buono di Servizio un contributo finanziario in funzione dell'età del minore, che risulta pari ad almeno il 2% della quota totale del servizio ammessa (somma della quota richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore all'Amministrazione provinciale più la quota a carico del richiedente) a favore di minori fino ai 6 anni (fascia A, A1, A2 e B) e almeno pari al 5% della quota totale del servizio ammessa (somma della quota richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore all'Amministrazione provinciale più la quota a carico del richiedente) per i servizi a favore di minori dai 6 anni in su (fascia C).

VALORE NOMINALE

Ogni Buono di Servizio può contemplare un valore nominale compreso tra un massimo di 1.500,00 (millecinquecento) euro ed un minimo di 900,00 (novecento) euro. Il valore nominale massimo di 1.500,00 euro viene attribuito ai destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente pari o inferiore allo 0,4 del valore di reddito della tabella indicata al punto 3 del precedente paragrafo 6. Per i destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente ricompreso tra lo 0,4 e lo 0,8 dei valori indicati nella tabella di cui al punto 3 del precedente paragrafo 6, viene applicata una riduzione del valore nominale del Buono risultante dalla seguente formula:

"1.500,00 euro – [(1 – 0,196 / I.C.E.F. posseduto)*1.000,00 euro]".

Per i destinatari in possesso di un valore di reddito equivalente superiore allo 0,8 dei valori indicati nella tabella di cui al punto 3 del precedente paragrafo 6, il valore nominale massimo del Buono è di 900,00 euro.

Per i servizi di conciliazione richiesti per minori in affido, l'affidatario richiedente può anche non presentare il calcolo dell'indicatore I.C.E.F., in questo caso sarà riconosciuto un valore nominale massimo del Buono di Servizio pari a 900,00 euro.

Nell'arco di ogni anno solare i soggetti richiedenti possono acquisire un numero massimo di 12 Buoni. In caso di effettiva necessità è possibile richiedere Buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 12 Buoni.

Ai fini del dimensionamento del montante massimo assegnabile ad ogni richiedente di Buono di Servizio, si terrà in considerazione il numero di settimane di servizio erogabili nell'anno solare in relazione al periodo di presentazione della domanda di assegnazione di Buono di Servizio e dei relativi "Progetti di erogazione del servizio" (P.E.S.) allegati alla stessa.

È possibile presentare un'unica richiesta di Buono di Servizio a valere sullo stesso mese di assegnazione. Non è possibile richiedere un nuovo Buono di Servizio se non è stato attivato il Buono di Servizio precedentemente concesso.

Le graduatorie di assegnazione sono approvate, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, nel corso del mese successivo rispetto a quello di presentazione della richiesta di Buono di Servizio, come specificato al par. 10.

Il Buono di Servizio può essere utilizzato solo per i servizi usufruiti dopo l'approvazione della graduatoria mensile di assegnazione in quanto non ha valore retroattivo rispetto alla data di emissione. Non è possibile attivare un nuovo Buono se non si è utilizzato il Buono di Servizio precedentemente concesso per almeno il 70% del suo valore.

La quota complessiva finale riconosciuta dall'Amministrazione a carico del Buono di Servizio può risultare inferiore all'importo complessivo approvato nella graduatoria di assegnazione in quanto essa è calcolata in via definitiva solo a conclusione dei servizi in funzione del corretto utilizzo del Buono durante la frequenza delle attività, così come specificato al successivo paragrafo 11, e in particolare sulla base delle ore effettive di utilizzo del servizio da parte dei minori attestate nell'apposito registro delle presenze compilato, anche in formato elettronico, durante l'erogazione del servizio.

Il valore del Buono di Servizio concesso terrà conto di eventuali ulteriori finanziamenti pubblici assegnati a valere sugli stessi servizi (ad esempio bonus bebè, ecc.) che dovranno essere indicati nella domanda di Buono.

9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI BUONO DI SERVIZIO

I Buoni di Servizio sono sovvenzioni individuali erogate dalla Provincia autonoma di Trento.

Al tal fine, con determinazione del Dirigente della Struttura competente in materia di Buoni di servizio è approvato un apposito Avviso pubblico rivolto ai potenziali destinatari che richiama le disposizioni dei presenti Criteri in merito ai requisiti dei destinatari, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande, ai criteri di ammissibilità e di valutazione delle stesse nonché alle modalità di attuazione dello strumento. Tale Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia dedicato al Programma FSE+. Per dare maggiore visibilità allo strumento possono essere attuati specifici interventi di comunicazione.

E' possibile presentare domanda di Buono di Servizio in qualsiasi momento dell'anno secondo la seguente modalità:

- 1.** compilazione online della domanda di assegnazione di Buono di Servizio, redatta avvalendosi obbligatoriamente del sistema informatico messo a disposizione online dalla Provincia e accessibile tramite autenticazione con il sistema di identità digitale SPID;
- 2.** sottoscrizione online della domanda generata dal sistema informatico, di cui al precedente comma 1), attraverso l'utilizzo della firma OTP (*one time password*) tramite codice univoco generato automaticamente dal sistema e inviato direttamente all'utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;
- 3.** invio online della domanda alla Provincia, completa di tutti gli allegati previsti, tramite conferma nel sistema informatico online.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria mensile (come specificato al successivo par. 10) le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate entro il 26esimo giorno del mese. Il sistema informatico di gestione automaticamente assegnerà un numero d'ordine e riporterà nella ricevuta di trasmissione la data e l'ora di ricezione.

La documentazione necessaria per la presentazione della domanda di Buono di Servizio è la seguente:

- a) **domanda di Buono di Servizio**, così come generata dalla procedura informatica, debitamente compilata in ogni sua parte e confermata mediante sottoscrizione OTP da parte del richiedente del Buono;
- b) **copia della dichiarazione I.C.E.F. per la politica dei Buoni di Servizio** effettuata presso un CAAF o uno sportello provinciale di assistenza e informazione al pubblico, comprendente:
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione della composizione del nucleo familiare così come prevista dalla normativa di settore;
 - dati per il calcolo del Buono di Servizio.

L'invio di tale dichiarazione dovrà avvenire fintanto che l'Amministrazione non potrà acquisire direttamente le dichiarazioni I.C.E.F. dal sistema informatico provinciale.

- c) **"Progetto/i di erogazione del servizio" (P.E.S.)** redatto/i digitalmente, secondo il modello fornito dall'Amministrazione, di comune accordo tra il richiedente e il/i Soggetto/i Erogatore/i presso cui si intende utilizzare l'eventuale Buono, contenente tipologia, tempistica, modalità e costi del/i servizio/i che si intende acquisire. Nel P.E.S. deve essere indicato chiaramente il numero totale di ore di conciliazione richieste e di queste quelle ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio. Il/i P.E.S. sono agganciati direttamente online dal Soggetto erogatore al nominativo del richiedente e devono essere confermati dal richiedente in fase di compilazione online della domanda di Buono di Servizio. Si specifica che ciascun Soggetto erogatore, per la gestione amministrativa del Buono di Servizio, potrà addebitare nel P.E.S. al richiedente al massimo una quota pari a 25,00 euro per i progetti fino a 150 ore complessive di servizio o 50,00 euro per i progetti oltre le 150 ore complessive di servizio finanziabili dai Buoni di Servizio.

Inoltre, in base a quanto previsto al precedente paragrafo 6, alla domanda può essere necessario allegare la seguente ulteriore documentazione:

- eventuale copia della documentazione a supporto della richiesta di essere considerato come nucleo monoparentale assimilato;
- eventuale copia del provvedimento del giudice tutelare, del Tribunale per i minorenni o del servizio competente per l'affidamento familiare;
- eventuale copia della documentazione relativa alla mancata frequenza da parte del/i minore/i del nido d'infanzia per motivate ragioni di salute o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi competenti;

- eventuale copia della documentazione attestante la disabilità, la difficoltà di apprendimento o la situazione di particolare disagio - nel caso di servizi richiesti a favore di minori con disabilità certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza – nel caso i fruitori dei servizi siano minori con età fino ai 14 anni per i quali si chiede un costo maggiorato rispetto alla quota oraria massima riconoscibile per la fascia di età di appartenenza oppure minori con età superiore ai 14 anni;
- eventuale copia della documentazione rilasciata dai Servizi Sociali competenti attestante che il nucleo familiare del richiedente è in condizione di particolare fragilità.

In caso di presentazione di domanda incompleta o priva degli allegati previsti, sarà assegnato, mediante comunicazione inoltrata alla email del richiedente indicata nella domanda di Buono di Servizio, un termine di 7 giorni naturali consecutivi per la regolarizzazione della stessa. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine, sarà assegnato un ulteriore termine di 3 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione anche entro tale secondo termine, la domanda non sarà tenuta in considerazione nella graduatoria mensile di competenza; essa rientrerà nella prima graduatoria utile dopo la sua regolarizzazione.

E' fatto obbligo al richiedente di Buono di Servizio di segnalare tempestivamente alla struttura provinciale competente per l'attuazione del dispositivo dei Buoni di Servizio o alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam qualsiasi variazione o modifica di quanto dichiarato e/o depositato che avvenga prima dell'attribuzione del Buono di Servizio.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI DI SERVIZIO

I Buoni di Servizio vengono assegnati ai richiedenti sulla base di graduatorie mensili tenendo conto delle domande presentate entro il 26esimo giorno del mese di riferimento, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale.

Le domande sono redatte in ordine crescente secondo l'indicatore I.C.E.F.

Nell'ambito di tali graduatorie avranno precedenza, a prescindere dall'indicatore I.C.E.F., le richieste di assegnazione di Buono di Servizio per servizi educativi di cura e di custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia).

A parità di indicatore I.C.E.F., si applicano inoltre le seguenti priorità, in ordine decrescente:

- a) nucleo familiare del destinatario con presenza di minori disabili o minori soggetti a malattia certificata da almeno 6 mesi;

- b) nucleo familiare in condizione di particolare fragilità, attestata dai Servizi sociali di competenza;
- c) nucleo familiare monoparentale;
- d) numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
- e) nucleo familiare con minori in affido;
- f) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Le domande di Buono di Servizio regolarmente pervenute entro il 26esimo giorno di ciascun mese concorrono nella graduatoria di prima adozione a seguito della domanda. Le richieste di Buono di Servizio rimaste inevase sono valutate nella graduatoria di prima adozione successiva.

L'esito delle domande presentate verrà comunicato attraverso l'utilizzo del portale online dedicato, previo invio al richiedente di una email generata automaticamente dal sistema informatico di gestione.

Il procedimento amministrativo volto all'assegnazione dei Buoni di Servizio ha un termine di 40 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine mensile per la presentazione delle domande, ossia decorre dal 27esimo giorno di ciascun mese.

11. OBBLIGHI DI UTILIZZO DA PARTE DEI DESTINATARI DEI BUONI DI SERVIZIO

1. I soggetti assegnatari del Buono di Servizio devono provvedere al ritiro presso la Struttura Ad Personam del "Registro Presenze" per gli eventuali fuori linea del sistema informatico di gestione che impediscono l'utilizzo del Registro elettronico, predisposto dall'Amministrazione per la certificazione dei servizi di conciliazione, e alla consegna dello stesso al Soggetto Erogatore prescelto. Il ritiro di detto registro può avvenire anche direttamente da parte del Soggetto Erogatore o da parte di altro soggetto delegato dal richiedente. In caso di utilizzo di registro elettronico sarà il Soggetto Erogatore ad attivare lo stesso registro nel sistema informatico di gestione dandone comunicazione all'assegnatario del Buono di Servizio.
2. Il titolare deve attivare il Buono, ossia iniziare ad usufruire dei servizi previsti dallo stesso, entro 180 giorni dalla data di emissione. L'avvio del servizio avviene mediante richiesta di attivazione del Buono di Servizio al Soggetto Erogatore. La durata del servizio non può superare i dodici mesi dalla data di attivazione. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità il Buono di Servizio diventa inutilizzabile.
3. Il titolare deve utilizzare il Buono presso il Soggetto Erogatore e secondo le modalità specificate nel "Progetto di Erogazione del Servizio" (P.E.S.) presentato all'atto della richiesta del Buono. Le modifiche soggette a preventiva richiesta all'Amministrazione provinciale, da inviarsi alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam, sono relative a:
 - a) modifica del Soggetto Erogatore del Servizio; il cambiamento del Soggetto Erogatore è possibile solo in casi eccezionali, per oggettiva impossibilità di fruire, in tutto o in parte, del servizio inizialmente

previsto e previo svincolo da parte dell'Ente Erogatore della quota di Buono di Servizio non fruita;

- b) modifica della tipologia di servizi richiesti (di cui al precedente par. 7 "Servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio") qualora il minore/i fruitore/i del servizio sia/siano fuoriusciti dall'età anagrafica della tipologia di servizi richiesta nel "*Progetto di Erogazione del Servizio*" precedentemente approvato o qualora venga inserito altro minore o qualora le parti concordino per lo stesso minore un diverso servizio o una diversa articolazione dello stesso.

Le modifiche di cui sopra comportano la ripresentazione all'Amministrazione del "*Progetto di Erogazione del Servizio*", tramite l'utilizzo del sistema informatico di gestione online.

In nessun caso sono ammesse integrazioni all'importo previsto dal "*Progetto di Erogazione del Servizio*" allegato alla domanda, nemmeno qualora detto importo fosse inferiore al valore nominale potenziale del Buono di Servizio determinato sulla base dell'indicatore I.C.E.F.

Qualora la modifica del "*Progetto di Erogazione del Servizio*" comporti una riduzione di almeno il 30% del costo dei servizi, il Soggetto Erogatore ha la possibilità di richiedere un indennizzo al titolare del Buono pari al 10% del valore iniziale del Buono stesso.

In caso di mancata o tardiva trasmissione della documentazione di cui sopra, non saranno riconosciuti i costi dei servizi erogati in modalità diverse da quelle riportate nel PES presentato all'atto della richiesta del Buono.

- 4. Durante l'erogazione del servizio, è necessario compilare il "**Registro Presenze**" come di seguito indicato:

- a) per la fascia A) e B) sottoscrizione giornaliera sul registro elettronico mediante sottoscrizione grafometrica oppure, in caso di eventuali fuori linea, sottoscrizione autografa sul registro cartaceo da parte del titolare del Buono o dell'altro genitore/soggetto affidatario del minore/i fruitore/i del servizio o del fratello/la sorella maggiorenne del minore/i fruitore/i del servizio o altro maggiorenne delegato dal titolare del Buono. Il registro deve essere firmato ogni giorno in cui si svolge il servizio al momento del ritiro del minore dopo la conclusione del servizio, inserendo e/o verificando la corretta apposizione della data, nonché dell'orario di arrivo e di ritiro del minore, in modo da attestare l'avvenuta prestazione da parte del Soggetto Erogatore. L'operatore del Soggetto Erogatore dovrà a sua volta apporre la firma nell'apposito campo. Qualora il titolare, o i soggetti sopra indicati, non adempia a tale onere, l'intero costo del servizio erogato ma non sottoscritto è a completo carico del titolare del Buono.

- b) per la fascia C) conferma entro sette giorni dalla fine di ogni settimana di servizio (intesa da lunedì a domenica), da parte del solo titolare del Buono, delle presenze riportate nel registro elettronico dal Soggetto Erogatore tramite l'accesso alla propria area personale nel sistema informatico, verificando la correttezza dei dati inseriti. Qualora il titolare non adempia a tale onere, l'intero costo del servizio erogato ma non confermato è a suo completo carico.

Nel caso di servizi residenziali (cioè con pernottamenti a favore dei minori fruitori), per la fascia A) e B) il titolare del Buono (o uno dei soggetti sopra indicati), è tenuto a firmare con firma grafometrica il registro elettronico il giorno di avvio del servizio e quello di termine entro trenta minuti dalla conclusione del servizio; per la fascia C) i servizi erogati devono invece essere confermati dal solo titolare del Buono come indicato alla precedente lett. b).

Si specifica che per la fascia A) e B) sono autorizzati ad apporre la firma sul registro, senza necessità di delega, il titolare del Buono, l'altro genitore/soggetto affidatario del minore fruitore del servizio e il fratello/sorella maggiorenne del minore. Qualora il titolare del Buono voglia consentire a ulteriori soggetti maggiorenni la firma sul registro presenze per il ritiro del minore è tenuto a consegnare preventivamente al Soggetto Erogatore apposita delega con copia del documento d'identità del delegato.

5. Il titolare del Buono, per attivare i servizi di conciliazione richiesti a favore di minori con età 3 mesi – 6 anni (Fascia A e Fascia B), deve ottemperare a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.. Tale ottemperanza sarà verificata dal Soggetto Erogatore entro l'avvio del servizio di conciliazione. La mancata ottemperanza comporta il non riconoscimento del controvalore dei servizi conciliativi resi.
6. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità, superati i termini fissati al precedente punto 2 il Buono diventa inutilizzabile.
7. Sono riconosciute, nella misura preventivata nel "Progetto di Erogazione del Servizio", solo le ore di servizio effettivamente rese e correttamente indicate sul "Registro Presenze". Il Buono di Servizio non riconosce alcun contributo in caso di assenza del/i minore/i fruitore/i del servizio, quale ne sia la ragione.
8. Al termine del servizio il titolare del Buono di Servizio è tenuto obbligatoriamente a compilare online tramite il sistema informatico una dichiarazione relativa ai servizi di conciliazione ottenuti dal Soggetto Erogatore ai fini della fatturazione all'Amministrazione, pena l'esclusione da qualsiasi futura graduatoria di attribuzione di Buoni nella programmazione 2021-2027. Da detta dichiarazione deve emergere che i servizi di conciliazione da rendicontare all'Amministrazione provinciale sono stati ottenuti nel rispetto dei presenti Criteri, e pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio. Le eventuali ore di servizio fruite durante i giorni/orari in cui era prevista la copertura del Buono di servizio ma in cui ci si sia trovati in situazioni non ammissibili alla copertura dello stesso secondo quanto previsto al par. 8 devono essere segnalate sul registro in modo che siano escluse dalla rendicontazione all'Amministrazione provinciale. I servizi nelle

date o nelle ore non rendicontabili resteranno a completo carico del titolare del Buono.

9. Per inadempienze riferite al precedente punto 5 o per dichiarazioni false depositate o rese al fine dell'assegnazione del Buono di Servizio, il Buono può essere revocato e l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
10. Durante la fruizione del servizio il titolare del Buono di Servizio ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Amministrazione o alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam qualsiasi variazione o modifica di quanto dichiarato e/o depositato in sede di richiesta di Buono di Servizio.

PARTE TERZA - CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO I RAPPORTI GIURIDICI FRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E I SOGGETTI EROGATORI DEI SERVIZI

12. OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI EROGATORI

I Soggetti Erogatori dei servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio si impegnano ad accettare le seguenti condizioni.

1. Osservare quanto disposto nel presente documento, con particolare riferimento alla parte terza concernente le *"Condizioni contrattuali che regolano i rapporti giuridici fra la Provincia autonoma di Trento e i Soggetti Erogatori dei servizi"*.
2. Servirsi di personale qualificato secondo quanto richiesto al precedente par. 2; inoltre tutte le risorse professionali, comprese quelle non a diretto contatto con l'utenza minorenni (ad esempio personale ausiliario per servizi amministrativi, di pulizia, cucina, ecc.) e le risorse umane impiegate nelle eventuali attività delegate, non dovranno aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile". Il Soggetto Erogatore è tenuto a verificare tale condizione prima dell'inizio dell'attività di erogazione dei servizi acquisiti mediante i Buoni di Servizio e a conservare la documentazione attestante lo svolgimento di tale verifica che dovrà essere esibita all'Amministrazione in caso di richiesta. Come previsto dal par. 24 in caso dal controllo emerga che tale verifica non sia stata effettuata dal Soggetto erogatore si procederà alla sua sospensione dall'Elenco; in caso invece risulti che il Soggetto Erogatore abbia impiegato risorse umane che rientrano nei casi di cui sopra, si procederà alla risoluzione del contratto con il Soggetto erogatore, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Erogare i servizi conciliativi ai minori in età 3 mesi – 6 anni nel rispetto di quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., applicando dette norme a tutti i minori in età 3 mesi – 6 anni beneficiari dei servizi di conciliazione erogati ancorché parte di detti minori non rientri nello strumento dei Buoni di Servizio.
4. Depositare annualmente le tariffe di erogazione del servizio, tramite l'utilizzo del sistema online di gestione, che dovranno rimanere in vigore

dall'1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo. Tali tariffe dovranno essere quelle applicate alla generalità dell'utenza potenziale beneficiaria del servizio. Non sono quindi possibili differenziazioni dei costi legati all'applicazione o meno dello strumento dei Buoni di Servizio, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 7 del presente paragrafo.

5. Accettare e favorire tutte le attività di promozione e informazione a favore degli utenti potenzialmente interessati da parte dell'Amministrazione provinciale e della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam.
6. Rispettare gli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione riportati al paragrafo 15 dei presenti Criteri con l'obiettivo di valorizzare e far conoscere il contributo dell'UE, in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1060/2021.
7. Sostenere il soggetto richiedente il Buono nella predisposizione del "Progetto di Erogazione del Servizio" (P.E.S.) che deve essere validato all'atto della domanda di Buono. Detto Progetto di Erogazione del Servizio dovrà riportare con chiarezza i costi orari che non si potranno discostare dalle tariffe normalmente applicate per i servizi ordinariamente erogati - fatta salva una quota pari al massimo a:
 - 25,00 euro per i progetti fino a 150 ore complessive di servizio finanziabili dallo strumento;
 - 50,00 euro per i progetti oltre le 150 ore complessive di servizio finanziabili dallo strumento.
8. Erogare i servizi a tutti i possessori di Buono di Servizio con cui abbiano sottoscritto il "Progetto di Erogazione del Servizio" nei medesimi contenuti, tempi e modalità previsti nello stesso. Eventuali successive modifiche di detto progetto sono possibili solo secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 11 del presente documento; qualora il Soggetto Erogatore sia impossibilitato a detta erogazione, è tenuto a individuare adeguato sostituto con medesime caratteristiche - richiedendo preventiva autorizzazione all'Amministrazione provinciale.
9. Procedere quotidianamente alla corretta e completa compilazione dei **registri presenze** dei Buoni di servizio, in formato elettronico o cartaceo così come richiesto dall'Amministrazione.

Nello specifico, per i servizi di fascia A) e B), è previsto l'utilizzo del registro elettronico con firma grafometrica. Tale registro deve essere compilato quotidianamente in due momenti: il primo alla presa in carico del minore (inserendo data e orario di presa in carico), il secondo al termine del servizio all'uscita del minore (inserendo orario di uscita e firma grafometrica dell'operatore e del genitore/accompagnatore del minore). Tali operazioni dovranno avvenire entro trenta minuti dagli orari di presa in carico e uscita, pena il mancato riconoscimento del servizio. Come previsto al par. 11 punto 4), i soggetti che possono validamente firmare il registro per la fascia A) e B) sono: il titolare del Buono, l'altro genitore/soggetto affidatario del minore fruitore del servizio, il fratello/la sorella maggiorenne del minore fruitore del servizio o altra persona maggiorenne purché preventivamente delegata dal titolare del Buono con copia del documento di identità del delegato. Si

specifica che l'eventuale soggetto delegato non può essere il medesimo che eroga i servizi educativi di cura e custodia.

Per servizi di fascia C), è previsto l'utilizzo del registro elettronico senza sottoscrizione contestuale della presenza da parte del titolare del Buono di Servizio. Tale registro deve essere compilato quotidianamente in due momenti: il primo alla presa in carico del minore (inserendo data e orario di presa in carico), il secondo al termine del servizio all'uscita del minore (inserendo l'orario di uscita) autenticandosi tramite SPID nel sistema. Tali operazioni dovranno avvenire entro trenta minuti dagli orari di presa in carico e uscita, pena il mancato riconoscimento del servizio. Il titolare del Buono dovrà confermare entro sette giorni dalla fine di ogni settimana di servizio (intesa da lunedì a domenica) le presenze riportate nel registro elettronico da parte del Soggetto Erogatore tramite accesso alla propria area personale nel sistema informatico, verificando la correttezza dei dati inseriti.

Nel caso di fuori linea che non consentono l'utilizzo del registro elettronico, per tutti i servizi di fascia A), B) e C) dovrà essere compilato il registro cartaceo come di seguito indicato:

- compilare in modo completo la parte esterna del Registro;
- in caso di attività a carattere diurno:
 - a. quotidianamente, al momento della presa in carico del minore, inserire la data e l'orario di arrivo;
 - b. quotidianamente, al momento dell'uscita del minore:
 - i. inserire l'orario di uscita;
 - ii. far apporre la firma al genitore/accompagnatore nell'apposito campo per l'avvenuta prestazione;
 - iii. nel caso di ritiro da parte di persone diverse dai genitori/soggetti affidatari o fratello/sorella maggiorenne verificare l'identità del delegato e la presenza agli atti dell'apposita delega sottoscritta dal titolare del Buono, annotando nel campo *Note* nel registro il nome e cognome del soggetto delegato. Si specifica che l'eventuale soggetto delegato non può essere il medesimo che eroga i servizi educativi di cura e custodia;
 - iv. apporre la firma dell'operatore nel campo *Operatore del Soggetto erogatore* per l'avvenuta prestazione;
 - c. settimanalmente inserire il totale di ore di servizio erogate;
- in caso di attività a carattere residenziale:
 - a. il giorno di inizio del servizio, al momento della presa in carico del minore, inserire la data e l'orario di arrivo e far apporre la firma al genitore/accompagnatore nell'apposito campo;
 - b. alla conclusione del servizio, al momento del ritiro del minore, far apporre la firma al genitore/accompagnatore per l'avvenuta prestazione, apporre la firma dell'operatore nell'apposito campo e inserire il totale di ore di servizio erogate. Nel caso di ritiro da parte di persone diverse dai

genitori/soggetti affidatari o fratello/sorella maggiorenne verificare l'identità del delegato e la presenza agli atti dell'apposita delega sottoscritta dal titolare del Buono, annotando nel campo *Note* nel registro il nome e cognome del soggetto delegato. Si specifica che l'eventuale soggetto delegato non può essere il medesimo che eroga i servizi educativi di cura e custodia

Il registro deve essere compilato con estrema cura e attenzione, solo dopo aver attivato online il Buono di servizio, rispettando la corretta cronologia delle giornate e degli orari. Le firme apposte sul registro devono essere chiare, leggibili e per esteso al fine di poter identificare puntualmente i sottoscrittori, evitando quindi sigle, abbreviazioni o segni.

In caso di utilizzo del registro cartaceo, è vietato l'uso della matita. In caso di errata compilazione è vietato l'uso di qualsiasi coprente (bianchetti o altro); le correzioni devono essere effettuate in modo da poter verificare l'errore iniziale (eventualmente utilizzando anche il campo note) e accanto alla correzione deve essere apposta la firma dell'operatore che ha svolto il servizio o del legale rappresentante del Soggetto erogatore.

Qualora in sede di controllo, in itinere o a conclusione del servizio, l'Amministrazione riscontri la non corretta compilazione dei registri come sopra indicato, le ore non correttamente registrate non saranno riconosciute.

10. Osservare, oltre che le disposizioni contenute nel presente documento, ogni norma di legge o regolamento vigente o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi.
11. Avviare l'erogazione del servizio solo dopo:
 - a) formale stipulazione del contratto da parte dell'Amministrazione provinciale. In mancanza di contratto o per servizi erogati prima della stipulazione contrattuale nessun servizio sarà riconosciuto;
 - b) avere effettuato il collegamento telematico del registro al Buono di Servizio;
 - c) avere attivato il Buono di Servizio sul sistema informatico di gestione;
 - d) aver assicurato i minori fruitori dei servizi provvedendo alla stipula di idonee polizze assicurative presso una Agenzia Assicurativa abilitata. Dette polizze assicurative devono prevedere risarcimenti per invalidità permanente (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 500.000,00, con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 10% dell'importo da garantire) e morte (massimale per persona per sinistro pari ad almeno euro 500.000,00 con franchigia e scoperto fino ad un massimo del 10% dell'importo da garantire) durante tutti i periodi di svolgimento delle relative attività. Sarà inoltre cura dell'Ente Erogatore stipulare, qualora non già esistenti, idonee polizze assicurative RCO (responsabilità civile operatori) e RCT (responsabilità civile verso terzi) presso una Agenzia Assicurativa abilitata, che coprano i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività assegnate. I massimali garantiti sia per le

polizze RCO sia per le polizze RCT dovranno essere pari o superiori a 3.000.000,00 euro per sinistro, con una franchigia massima di 1.000,00 euro. Qualora le polizze già esistenti prevedano massimali inferiori, il Soggetto Erogatore è tenuto ad integrarle prima dell'avvio dell'intervento. Le assicurazioni qui previste dovranno essere estese a tutti i minori beneficiari dei servizi erogati ancorché parte di detti beneficiari non rientrino nello strumento dei Buoni di Servizio. Gli estremi delle polizze devono essere inseriti nel sistema informatico di gestione contestualmente all'attivazione dei Buoni;

- e) aver verificato, per i minori in età 3 mesi – 6 anni, l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i..
- 12. Interrompere eventualmente l'erogazione del servizio solo dopo gravi inadempienze o scorrettezze da parte del titolare del Buono di Servizio e solo dopo aver segnalato il caso e ricevuto formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione provinciale.
- 13. Eseguire ulteriori prestazioni che potrebbero essere richieste dal titolare del Buono di Servizio, entro il limite del 20% dell'importo originario delle ore assegnate alle medesime condizioni economiche.
- 14. Impegnarsi ad accettare eventuali controlli e attività di monitoraggio qualitativo da parte dell'Amministrazione provinciale o di soggetti da questa formalmente incaricati, in merito all'attuazione del servizio, allo stato di avanzamento dello stesso e al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento.
- 15. Redigere una breve relazione sul servizio erogato, con elencazione di tempi, modalità ed eventuali criticità rilevate, che risulta necessaria al fine di richiedere il pagamento degli stati di avanzamento/saldo.
- 16. Rispettare la normativa vigente nel caso di erogazione di servizi complementari e aggiuntivi rispetto ai servizi educativi di cura e custodia previsti (es. fornitura del vitto/alloggio, del trasporto, ecc..).
- 17. Il Soggetto Erogatore ha la facoltà di richiedere al soggetto assegnatario di Buoni di Servizio un'anticipazione massima del 40% dell'importo del Buono stesso. Il Soggetto Erogatore dovrà restituire tale anticipazione - ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario del Buono di Servizio – entro 10 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale (emissione del verbale di verifica rendicontativa).
- 18. E' vietato il subappalto parziale o totale delle attività relative al presente documento o altre forme di delega o cessione di attività.

13. LUOGO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di prestazione del servizio è quello indicato nel tariffario di riferimento del "Progetto di Erogazione del Servizio" redatto di comune accordo con il titolare di Buono di Servizio e corrisponde ad uno dei servizi contemplati nei tariffari depositati.

La/le struttura/e per la realizzazione dei servizi devono essere messe a disposizione dell'utenza da parte del Soggetto Erogatore. E' sua cura, presso ciascuna sede, garantire le dotazioni strumentali ed organizzative atte alla realizzazione e fruizione da parte dei minori dei vari servizi offerti, fatto salvo il caso in cui il titolare del Buono di Servizio richieda l'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia presso il proprio domicilio. Nel caso in cui l'erogazione avvenga presso il domicilio del richiedente il Soggetto Erogatore è comunque tenuto a segnalare eventuali condizioni di criticità e, se non superate, interrompere il servizio erogato.

Tutte le eventuali apparecchiature utilizzate devono essere conformi ai requisiti di sicurezza ed ergonomici previsti dal D. Lgs. 81/2008 ed inoltre devono essere dotate di marchio e certificazione C.E.

Gli eventuali giochi messi a disposizione dei minori devono essere conformi alla normativa vigente, e in particolare al D.lgs. 11 aprile 2011 n. 54 che attua la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

14. COSTO DEL SERVIZIO

Il costo del servizio è dato dalla somma della compartecipazione pubblica più la compartecipazione privata obbligatoria come di seguito specificato.

14.A Quota di compartecipazione pubblica (massimali riconosciuti a rimborso)

L'Amministrazione provinciale ammette il costo sostenuto dai Soggetti Erogatori per l'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia secondo dei massimali orari (comprensivi di tutti gli oneri di carattere amministrativo, gestionale e assicurativo) come di seguito specificato:

- fino ad un massimo di euro 8,00 (otto) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 3 anni - pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 7,84 euro (sette/84) l'ora;
- fino ad un massimo di euro 6,50 (sei/50) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 anni - 6 anni - pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 6,37 euro (sei/37) l'ora;
- fino ad un massimo di euro 5,00 (cinque) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) - pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 4,75 euro (quattro/75) l'ora.

Gli importi per i servizi resi a favore di minori con disabilità certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, sono quantificati in:

- fino ad un massimo di euro 16,67 (sedici/67) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 3 mesi - 6 anni – pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 16,34 euro (sedici/34) l'ora;
- fino ad un massimo di euro 17,20 (diciassette/20) per ogni ora di servizio erogato a minori di età compresa tra 6 anni -14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati o di minori con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) – pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio fino ad un massimo di 16,34 euro (sedici/34) l'ora.

Gli importi sopra determinati sono da intendersi onnicomprensivi (eventuale IVA inclusa) a tutti gli effetti: in particolare e senza pretesa di esaustività e completezza, sono da intendersi quali compenso per il Soggetto Erogatore comprensivo di ogni utile, spesa, onere generale o particolare, assistenziale, previdenziale di quiescenza, di assicurazione, principale o accessorio, inerenti al servizio erogato, non possono essere modificati e sono indipendenti e svincolati da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

Il corrispettivo viene erogato per ciascuna ora di effettiva prestazione educativa di cura o di custodia.

14.B Quota di compartecipazione privata

Il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad un contributo finanziario pari ad almeno:

- il 2% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi educativi di cura e di custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 anni – 6 anni;
- il 5% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

Tale contributo finanziario in ogni caso deve corrispondere ad almeno il 2% o 5% (in base alla fascia d'età del minore fruitore del servizio) della quota totale del servizio ammessa (somma della quota richiedibile a rimborso da parte del Soggetto Erogatore all'Amministrazione provinciale più la quota a carico del richiedente).

14.C Erogazione dei corrispettivi

I corrispettivi dei servizi erogati sono saldati al Soggetto Erogatore da parte dell'Amministrazione provinciale entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida nel seguente modo:

- **stati di avanzamento** dal 50% e fino all'85% del valore del Buono dopo l'espletamento di un monte ore di attività corrispondente almeno alla percentuale dello stato di avanzamento richiesto (in caso di Buoni cumulativi l'anticipazione richiedibile può essere riferita al valore del singolo Buono); Prima dell'emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida per lo stato di avanzamento, devono essere presentati alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam da parte del Soggetto Erogatore, anche attraverso il sistema informatico di gestione:
 - richiesta di stato di avanzamento su modulistica conforme rilasciata dall'Amministrazione;
 - breve relazione sull'espletamento del servizio previsto nei termini e modi indicati e conformi al "Progetto di Erogazione del Servizio";
 - registro presenze originale cartaceo utilizzato in caso di fuori linea debitamente compilato e sottoscritto sia dal Soggetto Erogatore che dal genitore/accompagnatore del minore (la mancata presentazione in originale del registro comporta il non riconoscimento dei servizi di conciliazione). In caso di registro elettronico tale documento sarà estratto direttamente dal sistema informatico di gestione;
 - prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato;
 - dichiarazione in merito alla conformità vaccinale dei minori.
- **saldo** dopo l'espletamento o conclusione del servizio (decurtata dell'eventuale anticipo). Prima dell'emissione della fattura o nota spese fiscalmente valida a saldo, devono essere presentati alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam da parte del Soggetto Erogatore, anche attraverso il sistema informatico di gestione:
 - richiesta di saldo su modulistica conforme rilasciata dall'Amministrazione;
 - breve relazione sull'espletamento del servizio previsto nei termini e modi indicati e conformi al "Progetto di Erogazione del Servizio";
 - copia delle polizze assicurative stipulate;
 - registro presenze originale cartaceo utilizzato in caso di fuori linea debitamente compilato e sottoscritto sia dal Soggetto Erogatore che dal genitore/accompagnatore del minore (la mancata presentazione in originale del registro comporta il non riconoscimento dei servizi di conciliazione). In caso di registro elettronico tale documento sarà estratto direttamente dal sistema informatico di gestione;
 - Scheda Rendiconto, che dia conto della quota pubblica e di quella di compartecipazione privata;
 - prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato;
 - conferma dell'avvenuta prestazione dei servizi di conciliazione alla conclusione del servizio e della loro rendicontabilità sul Programma FSE+ redatta dal titolare del Buono di Servizio;
 - dichiarazione in merito alla conformità vaccinale dei minori.

La Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione confermerà il "prospetto dei costi richiesti per il servizio erogato" oppure segnalerà le eventuali non corrispondenze; solo dopo

tale conferma il Soggetto Erogatore potrà presentare fattura o nota spese fiscalmente valida a stato di avanzamento o saldo.

Al fine di velocizzare le pratiche rendicontative il Soggetto Erogatore potrà emettere nei confronti dell'Amministrazione provinciale al massimo una fattura o nota fiscalmente valida al mese per ogni codice CUP (Codice Unico di Progetto) inserendo in detta fattura o nota fiscalmente valida anche più Buoni di Servizio e/o più verbali di verifica.

La rendicontazione delle attività dovrà essere depositata entro 180 giorni dalla chiusura dei servizi di conciliazione erogati riferiti a ciascun Buono.

15. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli Enti erogatori dei servizi sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione:

1. Utilizzo del blocco istituzionale dei loghi e della dichiarazione sul sostegno ricevuto sui documenti e materiali per il pubblico e i destinatari

Tutti i documenti e i materiali di comunicazione (depliant, brochure, manifesti, ecc.) rivolti al pubblico o ai destinatari dei Buoni devono riportare:

- a) il blocco istituzionale con i 4 loghi relativi al Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, come sotto riportato.



Tale blocco istituzionale dei loghi è scaricabile in vari formati dal sito web dedicato al Programma FSE+ 2021-2027, nell'area relativa all'erogazione dei servizi mediante Buoni di servizio.

Qualora, in aggiunta ai 4 loghi istituzionali, si vogliano inserire altri loghi (ad esempio il logo dell'Ente erogatore o loghi di soggetti partner), tali loghi devono avere al massimo dimensioni uguali, in altezza o larghezza, all'emblema dell'Unione europea posizionato all'interno del blocco istituzionale. Inoltre, tali loghi aggiuntivi non devono essere apposti accanto al blocco istituzionale dei loghi.

- b) una dichiarazione che metta in evidenza il sostegno ricevuto nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 con il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo sociale europeo plus, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento. Esempio di frase di riconoscimento del sostegno ricevuto: *"Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo sociale europeo plus, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento"*. Qualora lo spazio del materiale o del documento non fosse sufficiente per la dichiarazione completa sul sostegno ricevuto, tale dichiarazione potrà essere ridotta come segue: *"Iniziativa realizzata con il cofinanziamento dell'Unione europea"*.

2. Apposizione di un poster A3/display elettronico

L'Ente erogatore dovrà informare il pubblico sui servizi erogati e sul sostegno del Programma FSE+ collocando almeno un poster in formato minimo A3, o un display elettronico equivalente, in un luogo facilmente visibile al pubblico (ad esempio l'area d'ingresso della sede dove si svolge il servizio e/o della sede dell'Ente erogatore). L'Ente erogatore deve utilizzare il file editabile fornito dall'Autorità di gestione e pubblicato nella sezione del Programma FSE+ sul sito istituzionale della Provincia, limitandosi a compilare i campi richiesti (Ragione sociale e fascia/e di servizio per cui è abilitato) senza modificare la struttura del poster.

3. Pubblicazione delle informazioni sui servizi erogati sul proprio sito web e siti di social media ufficiali

L'Ente erogatore dovrà rendere disponibile sul proprio sito web e sui siti di social media ufficiali, ove questi esistano, una breve descrizione dei servizi educativi di cura e custodia a favore di minori acquisibili mediante i Buoni di servizio, comprendente finalità e risultati. Inoltre dovrà essere assicurata la presenza del blocco istituzionale dei loghi e della dichiarazione sul sostegno ricevuto, come descritto al punto 1 precedente.

16. NORME CHE REGOLANO IL RAPPORTO CONTRATTUALE

Il rapporto fra l'Amministrazione provinciale e il Soggetto Erogatore del servizio è regolato dal contratto concluso tra le parti, dai Criteri previsti nel presente documento e dalle disposizioni in esso contenute o espressamente richiamate. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, oltre che le disposizioni stabilite nel presente documento:

- il "Progetto di Erogazione del Servizio" (P.E.S.) redatto di comune accordo con il titolare di Buono di Servizio;
- le "Disposizioni generali di contratto" dello strumento dei Buoni di Servizio.

Il contratto riguarda servizi educativi e di formazione (principale) e in parte ascrivibili ad altre attività (necessarie).

In ogni caso il contratto è stipulato a seguito di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle norme dell'UE, nazionali e provinciali in materia di appalti ai sensi del d.lgs. 36/2023, della l.p. 23/1990 e della l.p. 2/2016.

In particolare, l'inserimento nell'Elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio può considerarsi, ai fini del rispetto dei vincoli stabiliti nel Programma FSE+, quale "accreditamento" per i soli fini dell'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia.

Ai sensi della normativa vigente la stipulazione del contratto è effettuata alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di appalto con importo inferiore alle soglie europee effettuata secondo la modalità della trattativa

privata, dopo il controllo sul possesso dei requisiti previsti, tramite scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali.

17. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il Soggetto Erogatore ha l'obbligo di osservare, oltre ai Criteri stabiliti nel presente documento, ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico del Soggetto Erogatore, quindi ricomprese nel prezzo contrattuale risultante dall'offerta.

L'Erogatore deve rispettare i trattamenti minimi previsti nei rispettivi contratti collettivi di categoria per il personale dipendente impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

18. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha durata dalla data della sua stipulazione fino al 31 dicembre 2027, eventualmente prorogabile fino al 31 dicembre 2029 a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

19. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e le eventuali banche dati che vengono realizzati o implementati nell'ambito dell'attività oggetto della prestazione sono di proprietà esclusiva della Provincia autonoma di Trento.

20. MONITORAGGIO QUALITATIVO E CONTROLLI

L'Amministrazione provinciale si riserva di:

- effettuare monitoraggi qualitativi del servizio presso la sede operativa e/o legale dei Soggetti erogatori, comprendenti anche la verifica dei requisiti richiesti per l'erogazione dei servizi di conciliazione. Tale verifica viene effettuata a cadenza annuale, su un campione di Soggetti erogatori e servizi definito con determinazione del Dirigente dell'UMSe Europa;
- esercitare il controllo riguardante l'attuazione del servizio, lo stato di avanzamento dello stesso ed il rispetto da parte del Soggetto Erogatore degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento, effettuando nel corso delle attività visite in loco presso le sedi di erogazione del servizio, anche in occasione dello svolgimento dello stesso;
- svolgere attività di valutazione presso l'utenza al fine di verificare l'efficacia, il risultato e la qualità del servizio erogato.

Qualora, a seguito delle attività di cui sopra, si riscontrino delle difformità o delle irregolarità, l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione di penali, sospensioni dall'Elenco dei Soggetti Erogatori o risoluzione del contratto come previsto al successivo paragrafo 24.

21. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Il Soggetto Erogatore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere riferiti al contesto lavorativo e ai soggetti interessati dal servizio di cui vengono a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, anche successivamente alla conclusione delle attività secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche ai sensi del GDPR 679/2016 in materia di tutela della privacy.

Il Soggetto erogatore si impegna ad acquisire, da parte dell'utenza diversa dal titolare del Buono e da parte del proprio personale in servizio, il consenso scritto al trattamento dei propri dati personali e alla loro eventuale trasmissione alle Strutture provinciali competenti per esigenze correlate all'erogazione del servizio, ivi comprese attività di monitoraggio, controllo e di formazione.

22. RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI PER INFORTUNI E DANNI

Il Soggetto Erogatore riconosce a suo carico ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale da esso dipendente a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento e la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam da ogni e qualsiasi responsabilità.

23. CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e il Soggetto Erogatore, che non siano definite in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

24. PENALI, SOSPENSIONE DALL'ELENCO DEI SOGGETTI EROGATORI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di irregolare attuazione dello strumento dei Buoni di Servizio, l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione di penali e/o prevedere la sospensione dall'Elenco dei Soggetti erogatori o la risoluzione del contratto come di seguito specificato.

A) Penali

Il mancato rispetto dei requisiti o dei tempi o delle modalità previste dai presenti Criteri per la realizzazione di ogni singolo servizio, comporta il pagamento di una penale o più penali come di seguito specificato:

1. il mancato collegamento telematico del registro al Buono di Servizio comporta il non riconoscimento dei servizi conciliativi erogati prima di tale collegamento;
2. la compilazione del registro in modo difforme da quanto riportato nelle "Disposizioni generali di contratto" comporterà quanto segue:
 - a) in caso di utilizzo del registro elettronico:
 - se la firma dell'operatore è apposta oltre 30 minuti dalla conclusione del servizio, non saranno riconosciute le ore dei servizi conciliativi resi;
 - nel caso dei servizi A) e B) se la firma grafometrica del genitore/accompagnatore è apposta oltre 30 minuti dalla conclusione del servizio, non saranno riconosciute le ore dei servizi conciliativi resi;
 - nel caso del servizio C) se la conferma del genitore/accompagnatore è apposta oltre 7 giorni dalla fine di ogni settimana del servizio, non saranno riconosciute le ore dei servizi conciliativi resi ove imputabile al Soggetto erogatore;
 - se la firma è apposta da soggetto non delegato, non saranno riconosciute le ore dei servizi conciliativi resi;
 - b) in caso di utilizzo del registro cartaceo per i fuori linea:
 - in caso di mancanza della data e/o degli orari di inizio e/o conclusione del servizio e/o della firma del titolare del Buono di Servizio (o di uno degli altri soggetti titolati a firmare) e/o della firma dell'operatore non saranno riconosciute le ore/giornate di servizi conciliativi resi;
 - in caso di mancanza di consequenzialità delle date/orari, non saranno riconosciute le giornate/ore dei servizi conciliativi resi;
 - se la firma è apposta da soggetto non delegato, non saranno riconosciute le ore dei servizi conciliativi resi;
3. la mancata o tardiva comunicazione di "Inizio Attività" attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione comporta il non riconoscimento dei servizi conciliativi erogati prima di tale comunicazione;
4. nel caso di copertura assicurativa non rispondente a quanto richiesto al precedente paragrafo 12 comma 11 si applicherà:
 - una riduzione del 20% dei servizi erogati in mancanza di copertura assicurativa;
 - una riduzione del 10% dei servizi erogati se la copertura assicurativa risulti parziale.

L'applicazione della penale non sgrava il Soggetto Erogatore da eventuali danni o richieste risarcitorie da parte dell'utenza né dal provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa come previsto;

5. nel caso il Soggetto Erogatore impieghi risorse umane adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1) ma che non risultino aver partecipato ai corsi di mantenimento e/o approfondimento come previsto, si applicherà una riduzione pari al 5% del valore dei servizi erogati da ogni risorsa professionale risultata in difetto della formazione richiesta in relazione al periodo di non conformità rilevata;
6. qualora il Soggetto Erogatore non restituisca l'eventuale anticipazione richiesta al titolare di Buoni di Servizio (ridotta della quota del servizio a carico dell'assegnatario) entro 30 giorni dalla verifica del servizio effettuata da parte dell'Amministrazione provinciale (emissione del verbale di verifica rendicontativa), verrà applicata una penale giornaliera pari a 1/100 (un centesimo) dell'importo corrispondente al valore del Buono, fino al raggiungimento del 10% dell'ammontare complessivo del Buono;
7. nel caso in cui l'Amministrazione provinciale accerti che il Soggetto Erogatore non provveda alla emissione di fattura o nota fiscalmente valida della quota obbligatoria di compartecipazione nei confronti del beneficiario del Buono di Servizio, l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale pari alla percentuale della quota obbligatoria del Buono di Servizio maggiorata del 10%;
8. nel caso in cui l'Amministrazione provinciale accerti la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato nel Progetto di Erogazione del Servizio e quanto effettivamente eseguito dall'Erogatore, anche riguardo alla composizione del costo di cui al precedente par. 14, l'Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore una penale del 10% dell'ammontare complessivo del Buono stesso, oltre a ridurre il Buono stesso;
9. nel caso in cui l'Amministrazione accerti che il Soggetto Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 3 mesi – 6 anni finanziati attraverso lo strumento dei Buoni di Servizio senza aver verificato l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci"* e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l'Amministrazione non riconoscerà il controvalore dei servizi erogati e procederà ad applicare nei confronti dell'Erogatore di un'ulteriore penale pari al 10% dell'ammontare complessivo dei servizi erogati in difformità, oltre a procedere con la sospensione dall'Elenco dei Soggetti Erogatori o risoluzione del contratto come indicato nella successiva lettera B).
10. nel caso in cui l'Amministrazione accerti che il Soggetto Erogatore ha svolto servizi conciliativi per minori in età 3 mesi – 6 anni non finanziati attraverso lo strumento dei Buoni di Servizio senza aver verificato l'ottemperanza a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante *"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di*

malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell’Erogatore una penale pari a 100,00 euro al mese (o frazione di mese) per ogni minore che non risulti conforme all’obbligo vaccinale, oltre a procedere con la sospensione dall’Elenco dei Soggetti Erogatori o risoluzione del contratto come indicato nella successiva lettera B).

11. nel caso di inadempimento degli obblighi in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione di cui al par. 15, l’Amministrazione procederà ad applicare nei confronti dell’Erogatore una penale pari a 50,00 euro per ciascun inadempimento contestato su ogni canale comunicativo, ossia materiale informativo, poster/display elettronico e informazioni sul sito web/social media.
12. nel caso di danneggiamento e/o perdita del tablet fornito dall’Amministrazione per la registrazione elettronica delle presenze, l’Amministrazione addebiterà il costo per la riparazione/sostituzione del dispositivo.

B) Sospensione dall’Elenco dei Soggetti Erogatori e risoluzione del contratto

Nei confronti del Soggetto Erogatore verrà disposta la sospensione dall’Elenco dei Soggetti abilitati all’erogazione dei servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio e quindi il conseguente non riconoscimento dei servizi resi fino al termine della sospensione, nonché l’impossibilità di attivare nuovi Buoni di Servizio, qualora l’Amministrazione:

1. accerti che l’Erogatore impieghi risorse umane non adeguate secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1 o non abbia effettuato la verifica, prima dell’inizio dell’attività di erogazione dei servizi acquisiti mediante i Buoni di Servizio, su tutte le risorse professionali, comprese quelle non a diretto contatto con l’utenza minorenni (ad esempio personale ausiliario per servizi amministrativi, di pulizia, cucina, ecc.) e sulle risorse umane impiegate nelle eventuali attività delegate, in merito all’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale o di procedimenti penali pendenti per tali reati o di condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39; la sospensione opererà per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento dei servizi conciliativi resi dalle risorse umane non adeguate;
2. accerti che l’Erogatore impieghi risorse umane adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1) ma che non risultino aver partecipato ai corsi di mantenimento e/o approfondimento; la sospensione opererà per 5 giorni per ogni risorsa professionale in difetto della formazione richiesta fino ad un massimo di 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 10 giorni per ogni risorsa professionale in

difetto della formazione richiesta fino ad un massimo di 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica. La sospensione in ogni caso non potrà essere revocata prima di aver provveduto al rispetto del requisito formativo idoneo;

3. accerti che l'Erogatore non ottemperi a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "*Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci*" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i.; la sospensione opererà per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica;
4. accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti strutturali (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.2); la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 30% dei servizi conciliativi resi in sede non idonea. La sospensione in ogni caso non potrà essere revocata prima di aver provveduto al rispetto del parametro strutturale idoneo;
5. accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti organizzativi (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.3) in termini di rapporto operatore/minori; la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 20% dei servizi conciliativi resi in modo non idoneo;
6. accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti di progettualità pedagogico-educativa (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.4); la sospensione opererà sulla sede operativa in cui viene accertata l'irregolarità, per la prima volta per 30 giorni naturali consecutivi dalla notifica, la seconda per 60 giorni naturali consecutivi dalla notifica – oltre al non riconoscimento del 10% dei servizi conciliativi resi in modo non idoneo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto - ex art. 1453 C.C. ed ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e con il conseguente blocco del servizio, nel caso di grave inadempimento, qualora:

- a) accerti che l'Erogatore, essendogli già stata applicata la penale per più di due volte e sia stato diffidato, non rispetti tempi o modalità di prestazione del servizio;
- b) accerti che l'Erogatore del servizio sub-appalti in forma parziale o totale l'attività;
- c) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane non adeguate (secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.1) previa contestazione al medesimo per più di due volte;

- d) accerti che l'Erogatore impieghi risorse umane che hanno riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o hanno procedimenti penali pendenti per tali reati, o hanno riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
- e) accerti che l'Erogatore non ottemperi a quanto disposto dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" e a quanto disposto alle deliberazioni della Giunta provinciale 23 giugno 2017, n. 1021 e 8 settembre 2017, n. 1462 e s.m.i., previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- f) accerti che l'Erogatore non rispetti i requisiti strutturali e/o organizzativi e/o di progettualità pedagogico-educativa (secondo quanto previsto dai precedenti paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4), previa contestazione al medesimo per più di due volte;
- g) accerti gravi irregolarità e/o negligenze dell'Erogatore nella prestazione del servizio, previa contestazione al medesimo dei fatti addebitati;
- h) accerti che l'Erogatore, dopo l'applicazione della relativa penale, non eroghi il servizio nei tempi e nelle modalità previste dal "Progetto di Erogazione del Servizio" entro 10 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Amministrazione;
- i) accerti che l'Erogatore si trovi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure che si trovi in stato di sospensione dell'attività;
- j) accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti all'oggetto del presente contratto, oppure la violazione di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il Soggetto Erogatore:

- non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*" delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
- si trovi in almeno una delle condizioni riportate agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- frodi, a qualsiasi titolo, l'Amministrazione provinciale nell'esecuzione dei servizi assegnati;
- ceda in tutto o in parte il contratto a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art.120, c. 1, del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del contratto comporta la cancellazione dall'Elenco dei Soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia per tutto il periodo di vigenza dello strumento dei Buoni di Servizio della programmazione FSE+ 2021-2027.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione ai servizi affidati, Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, il Soggetto Erogatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti dello strumento dei Buoni di Servizio, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte del Soggetto Erogatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dei servizi affidati. Pertanto, con la stipulazione del contratto, il Soggetto Erogatore, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di cui sopra, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" ai presenti Criteri, per gli adempimenti previsti nel contratto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

26. OBBLIGHI DI CONDOTTA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In linea con quanto previsto dal "Piano triennale per la prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza" della Provincia autonoma di Trento, il Soggetto Erogatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il protocollo di legalità adottato dalla Provincia, compresa la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 della Provincia resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html.

La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il Soggetto Erogatore si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione provinciale ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Il Soggetto Erogatore dovrà inoltre attestare, con la sottoscrizione delle Disposizioni generali di contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Nell'espletamento dei servizi oggetto dei presenti Criteri il Soggetto Erogatore si impegna a rispettare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia reso disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/index.php?id_sezione=766

La violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento, L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, al Soggetto Erogatore le presunte violazioni ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

L'Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, o in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

27. NORMA DI CHIUSURA

Il Soggetto Erogatore, partecipando alla procedura per l'affidamento del contratto di servizi, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nei Criteri di cui al presente documento.

Per quanto non espressamente previsto nei Criteri di cui al presente documento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, nonché ai Criteri generali di attuazione del Programma FSE+ 2021-2027.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 "*Autotutela contrattuale*" della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.

ALLEGATO 1

"Istruzioni al Responsabile del trattamento dei dati"

ISTRUZIONI CONFERITE DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO (Provincia autonoma di Trento) AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Soggetto erogatore) PER DISCIPLINARE I TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE

Premesso che:

- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) *"si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione"*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, *"Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"*;
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, *"Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare..."*;
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, *"I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento"*;
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, *"...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo..."*;
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il *"Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento"*;
- il Soggetto erogatore con la stipula del Contratto si obbliga a garantire misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento e conformemente alle dichiarazioni già effettuate in tal senso in sede di offerta;

Tutto ciò premesso si disciplina che:

Art. 1 – Dando atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con la stipula del Contratto di erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante i Buoni di Servizio (di seguito, il "Contratto") la **Provincia**

autonoma di Trento, in qualità di “*Titolare del trattamento*” (di seguito, il “*Titolare*”), nomina il **Soggetto erogatore** “*Responsabile del trattamento*” (di seguito, il “*Responsabile*”), riconoscendolo idoneo ad assumere tale ruolo, il Titolare impartisce, di seguito, le istruzioni e gli obblighi disciplinari che il Responsabile dovrà osservare a riguardo dei trattamenti effettuati per conto del Titolare in ragione del Contratto. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto – con la diligenza di cui all’art.1176, comma 2, del Codice Civile – della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, della disciplina provinciale (del. 2220/2021), nonché delle prescrizioni dell’Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l’assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

Art. 2 – I dati personali trattati dal Responsabile concernono dati non appartenenti a categorie particolari – c.d. “comuni” – quali dati anagrafici e dati di contatto dei minori e dei loro genitori/tutori/affidatari, e dati appartenenti a categorie particolari – c.d. “sensibili” – di cui all’art. 9, comma 2, lettera g) del Regolamento; le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano: minori e loro genitori/tutori/affidatari.

Il Responsabile si obbliga a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al Contratto, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per finalità di raccolta ed elaborazione delle richieste da parte dell’utenza relative ai servizi educativi di cura e custodia di minori, gestione delle attività di erogazione dei servizi di cui al contratto principale e potrà effettuare, con o senza strumenti automatizzati, anche utilizzando l’apposita piattaforma per la quale si concede l’accesso limitatamente all’utenza, soltanto le seguenti operazioni: raccolta e registrazione (presenze/assenze/dati di contatto), conservazione, estrazione, consultazione, uso.

Qualora la normativa dell’UE o nazionale imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un’istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell’Unione, relative alla protezione dei dati.

Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Art. 3 – In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi dell’UE (ad esempio, di *privacy by design* e *by default*) e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento. In particolare, il Responsabile dovrà:

- a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza che perduri anche oltre il termine delle attività;
- b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento dirette a garantire la sicurezza dei dati personali. In caso di trattamento con strumenti automatizzati, il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori al livello minimo di cui alla circolare Agid n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;
- c) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- d) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo *Data Privacy Officer*, o da un altro soggetto a ciò deputato;
- e) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. Con riferimento ai casi di *data breach* (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa notifica all'Autorità di controllo e la comunicazione ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi; tali adempimenti dovranno essere effettuati previa valutazione, con la struttura provinciale direttamente coinvolta, degli elementi della violazione e delle necessarie conseguenti azioni da intraprendere. Il Responsabile, inoltre, è tenuto a comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni *data breach* che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;
- f) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento provvedere alla nomina del *Data Privacy Officer* (di seguito, "DPO"), DPO), la cui posizione ed i cui compiti sono stabiliti dagli articoli 38 e 39;
- g) provvedere alla designazione per iscritto del/degli Amministratore/i di Sistema, conservandone l'elenco e adottando sistemi idonei alla registrazione dei relativi accessi logici e conservare i relativi access log per almeno 6 mesi, nel rispetto del Provvedimento del Garante del 27/11/08 e s.m.i.;
- h) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;
- i) comunicare, al Titolare, i nominativi di riferimento per l'esecuzione del Contratto, nonché il nominativo dell'eventuale DPO;

- j) garantire la segregazione (fisica e logica) o la separazione dei dati personali a titolarità provinciale rispetto a quelli di cui il responsabile è Titolare o Responsabile per altri soggetti ed informare tempestivamente il Titolare di ogni variazione o perdita (anche parziale) dei requisiti e delle garanzie offerte;
- k) dopo 10 anni dalla scadenza del Contratto (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), fatte salve eventuali sospensioni dei termini connesse a procedimenti giudiziari o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea o a una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa dell'UE o nazionale ne preveda la conservazione ed escluda ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili. In caso di trattamento con modalità automatizzate, il Responsabile garantisce che, su richiesta del Titolare e senza costi aggiuntivi, prima di effettuare la cancellazione predetta potrà effettuare la trasmissione sicura dei dati personali ad altro soggetto, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, beninteso qualora il destinatario sia attrezzato a riceverli.

Art. 4 – Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento (di seguito il "*sub-Responsabile*") senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informerà il Titolare di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di ulteriori sub-Responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche. In ogni caso, qualora il Responsabile ricorresse ad un sub-Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, dovrà sottoscrivere, con tale sub-Responsabile, un Contratto (o altro atto giuridico vincolante) analogo, nel contenuto, al presente disciplinare – stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico – imponendo a quest'ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente disciplinare (e in ogni altro atto giuridico o *addendum* intervenuto tra le Parti) e prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento, nonché della relativa disciplina nazionale.

Qualora i dati personali fossero trasferiti verso Paesi terzi ovvero organizzazioni internazionali, il Responsabile dovrà garantire il rispetto delle condizioni di cui agli art. 44 e ss. del Capo V del Regolamento. Resta inteso che, laddove il sub-Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile sarà ritenuto integralmente responsabile nei confronti del Titolare dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Art. 5 – In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati, o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione

rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6 – Il presente disciplinare è parte integrante e sostanziale dei “Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio” pertanto avrà termine lo stesso giorno in cui si avrà la conclusione del Contratto, o per intervenuta scadenza naturale o per risoluzione anticipata o per recesso.

Art. 7 – Sarà possibile modificare il presente disciplinare solo per giustificati motivi, da formalizzare con apposito provvedimento amministrativo adottato dal medesimo organo che ha assunto il provvedimento di approvazione dei Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio esclusivamente riguardante le modifiche del disciplinare e non anche altri aspetti del Contratto.

Sono considerati giustificati motivi i soli eventi sopravvenuti e imprevedibili rispetto al momento della stipula del Contratto, che incidono sulla materia di protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, in particolare, sull'aggiornamento delle misure attuative di protezione adottate.

Per ogni modifica del presente disciplinare, successiva alla stipula ed in corso di validità del Contratto a cui accede il disciplinare stesso, si procederà mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali, del provvedimento che contiene l'approvazione delle modifiche riguardanti esclusivamente la materia del presente disciplinare.